



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura

Anno 2012

XIV. Legislaturperiode

2012

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 22

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 22

PROPOSTA DI DELIBERA

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011, di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale dell'articolo 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 282 vom 22. Dezember 2011 über die Anfechtung, vor dem Verfassungsgerichtshof, des Artikels 32 (interner Stabilitätspakt der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen) Absätze 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes vom 12. November 2011, Nr. 183 „Bestimmungen für die Erstellung des jährlichen und des mehrjährigen Haushaltes des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“

PRESENTATA
SU RICHIESTA
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN DATA 2 GENNAIO 2012

EINGEBRACHT
AM 2. JANUAR 2012
AUF ANTRAG DES
REGIONALAUSSCHUSSES

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'articolo 32 (*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*), **commi 1, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26** della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 e ritenuti validi i motivi adottati a sostegno dell'impugnazione;

Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 120, secondo comma, e 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituiti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti il Titolo VI, ed in particolare l'articolo 79 e gli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il comma 1, lettera b) dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

DER REGIONALRAT VON
TRENTINO-SÜDTIROL

Nach Einsicht in den **Artikel 32** (*interner Stabilitätspakt der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen*); **Absätze 1, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes vom 12. November 2011, Nr. 183** „Bestimmungen für die Erstellung des jährlichen und des mehrjährigen Haushaltes des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 282 vom 22. Dezember 2011 und festgestellt, dass berechtigte Gründe zur Anfechtung vorliegen;

Nach Einsicht in die Artikel 117, Absatz 3, und 119, Absatz 2, in Verbindung mit Artikel 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 vom 18. Oktober 2001, 120, Absatz 2, und 127, Absatz 2 der Verfassung, ersetzt durch das Verfassungsgesetz Nr. 3 vom 18. Oktober 2001;

Nach Einsicht in den Abschnitt VI. und im Besonderen in den Artikel 79 sowie in die Artikel 103, 104 und 107 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in den Artikel 14 Absatz 1 Buchst. b) des Gesetzesdekretes Nr. 78/2010, umgewandelt mit Änderungen in das

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

Visti i decreti-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)* e n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 *(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);*

Visti il comma 4 dell'articolo 21 e il comma 4 dell'articolo 39-quater della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento)* che si applicano alla Regione in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 *(Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige - legge finanziaria);*

Visto il decreto del Presidente

Gesetz vom 30. Juli 2010, Nr. 122 *(Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets vom 31. Mai 2010, Nr. 78 betreffend dringende Maßnahmen über die Finanzstabilisierung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit);*

Nach Einsicht in die Gesetzesdekrete Nr. 98/2011, umgewandelt, mit Änderungen, mit dem Gesetz vom 25. Juli 2011, Nr. 111 *(Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2011, Nr. 98 betreffend dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen)* und Nr. 138/2011, umgewandelt, mit Änderungen, mit dem Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 148 *(Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets vom 13. August 2011, Nr. 138 betreffend weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung. Ermächtigung der Regierung zur Neuordnung der Verteilung der Gerichtsämter auf dem Staatsgebiet);*

Nach Einsicht in den Artikel 21 Absatz 4 und in den Artikel 39-quater Absatz 4 des Gesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 *(Ordnungsbestimmungen über das Vertragswesen und die Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient)*, die im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002 *(Bestimmungen über den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz)* auch für die Region zur Anwendung gelangen;

Nach Einsicht in das Dekret des

della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (*Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*), in particolare articolo 8;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*);

Visto l'articolo 7 (*Mancato rispetto del patto di stabilità interno*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.*

Präsidenten der Republik Nr. 49 vom 1. Februar 1973 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region*);

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 526 vom 19. November 1987 (*Ausdehnung der im Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 enthaltenen Bestimmungen auf die Region Trentino-Südtirol und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) und im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 8;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 266 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im Besonderen nach Einsicht in die Artikel 2 und 4;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*);

Nach Einsicht in den Artikel 7 (*Nicht-Einhaltung des internen Stabilitätspaktes*) des Legislativdekretes Nr. 149 vom 6. September 2011 (*Strafmaßnahmen und Prämien für Regionen, Provinzen und Gemeinden im Sinne der Artikel 2, 17 und 26 des Gesetzes*

42);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995, punto 4 del considerato in diritto e le richiamate sentenze n. 354 e n. 355/1994 e n. 1033/1988 e la sentenza n. 236/2004, punti 4 e 5 del considerato in diritto;

Visti gli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*);

Visto l'articolo 35 del Codice deontologico forense;

Nella seduta del
....., a
di voti legalmente espressi,
d e l i b e r a

di ratificare, ai sensi degli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto, **la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale impugna dinanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 32** (*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*), **commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183**

Nr. 42 vom 5. Mai 2009);

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 482/1995 Punkt 4 der Entscheidungsbegründung sowie in die darin erwähnten Urteile Nr. 354 und Nr. 355/1994 und Nr. 1033/1988, und in das Urteil Nr. 236/2004, Punkt 4 und 5 der Entscheidungsbegründung;

Nach Einsicht in die Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und 98 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in die Artikel 32, 34 und 36 des Gesetzes Nr. 87 vom 11. März 1953 (*Bestimmungen über die Verfassung und Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes*);

Nach Einsicht in den Artikel 35 der italienischen Rechtsanwaltsordnung;

In der Sitzung vom
mit rechtsgültig
abgegebenen Stimmen,

b e s c h l i e ß t

im Sinne der Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und Artikel 98 des Sonderstatutes **den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 282 vom 22. Dezember 2011 zu ratifizieren, mit welchem der Regionalausschuss vor dem Verfassungsgerichtshof Rekurs gegen den Artikel 32** (*interner Stabilitätspakt der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) **Absätze 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes vom**

recante **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”**, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare dell’articolo 79; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), in particolare articoli 2 e 4; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*); del principio di leale collaborazione, nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.

12. November 2011, Nr. 183 „Bestimmungen für die Erstellung des jährlichen und des mehrjährigen Haushaltes des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“ einlegt, wegen Verletzung der Artikel 117 und 119 der Verfassung, in Verbindung mit Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3; des Abschnitts VI. des Sonderstatutes und im Besonderen des Artikels 79; der Artikel 103, 104 und 107 des Sonderstatutes; des Legislativdekretes vom 26. März 1992, Nr. 266 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im Besonderen der Artikel 2 und 4; des Legislativdekretes Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*); des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit sowie der anderen Parameter, die vom beauftragten Verteidiger ermittelt werden.

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

 AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 282

Seduta del 22 dicembre 2011

SONO PRESENTI:

Lorenzo Dellai	Presidente
Luis Durnwalder	Vice Presidente sostituto del Presidente
Roberto Bizzo	Vice Presidente
Martha Stocker	Assessori
Luigi Chiocchetti	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – Impugnativa avanti la Corte costituzionale – Affidamento della rappresentanza e della difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige agli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi.

Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai
 Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
 Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali



Premesso che,

sul Supplemento ordinario n. 234 alla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183 – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.

L'articolo 32 della L 183/2011 disciplina il Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 dell'articolo 32 dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il legislatore statale qualifica le disposizioni come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, intendendo con ciò determinare l'applicazione diretta delle disposizioni recate dalla normativa statale, in quanto l'emanazione dei predetti principi nella materia è riservata alla legislazione dello Stato. Le stesse disposizioni sono dichiaratamente finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, e tale enunciazione di principio pare richiamare implicitamente anche l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che legittima l'intervento statale nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda la “tutela dell'unità economica”.

La qualificazione nominalistica di determinate norme come “principi fondamentali” da parte del legislatore statale non è vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente, secondo l'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 482 del 1995, punto 4 del considerato in diritto e richiamate sentenze n. 354 e 355 del 1994 e n. 1033 del 1988).

Per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce le modalità di esercizio nell'articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 recante “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616” (Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2004, punti 4 e 5 del considerato in diritto).

Per quanto riguarda le autonomie speciali, il comma 10 dell'articolo 32 introduce una misura di concorso alla manovra finanziaria, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; la disposizione definisce il riparto del predetto concorso tra le autonomie speciali con una specifica tabella che riporta, suddividendo l'obiettivo generale del relativo comparto tra le singole regioni a statuto speciale e province autonome, le rispettive misure di concorso.

In relazione a questa Regione, lo Stato definisce quindi unilateralmente in legge l'obiettivo per gli anni 2012 e 2013 e successivi, nella somma complessiva di 32.108 migliaia di euro per l'anno 2012 e 38.366 migliaia di euro per l'anno 2013 e successivi. Tale obiettivo risulta dalla somma di quello già previsto per il relativo anno di riferimento dal decreto-legge n. 78 del 2010 e da quello aggiuntivo introdotto con i decreti-legge n. 98 e 138 del 2011.

Il predetto comma 10, con particolare riferimento alla misura del concorso aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica introdotti con i predetti decreti-legge n. 98 e n.

138, stabilisce una misura finanziaria puntuale, predeterminata in legge, specificatamente definita anche per questa Regione.

La fissazione da parte del legislatore statale di un'entità finanziaria predeterminata, quale misura del concorso di questa Regione autonoma agli obiettivi di finanza pubblica, determina che detto obiettivo non possa essere, né risulti in alcun modo pariteticamente concordato, come oggi stabilito nello Statuto speciale, e specificatamente nell'articolo 79 dello Statuto speciale, che definisce i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

Il concreto riparto da parte dello Stato del concorso di ogni singolo ente, appare altresì privo di qualsiasi enunciazione di criterio e quindi del tutto discrezionale da parte dello Stato; si osserva che, se per quanto attiene il riparto relativo al concorso agli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, le autonomie speciali avevano comunque condiviso autonomamente tra loro detto riparto nell'ambito dell'obiettivo complessivo fissato dallo Stato, un'analoga condivisione non vi è stata con riferimento a quanto individuato nella tabella del comma 10 per quanto riguarda il concorso aggiuntivo, né è ravvisabile una semplice riproposizione della proporzione interna allora condivisa tra le autonomie speciali.

È di tutta evidenza che la quantificazione in concreto degli obiettivi con la ripartizione degli stessi tra le autonomie speciali non è, nella sostanza, qualificabile come norma di principio, ma vuole essere una disposizione puntuale e direttamente applicabile.

Il comma 14 dell'articolo 32 reca una generica disposizione di raccordo con gli ordinamenti delle autonomie speciali, secondo la quale l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

Il comma 12, esclusivamente riferito alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nella parte in cui prevede che il saldo programmatico concordato tra lo Stato e le predette autonomie speciali sia determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati nella tabella di cui al predetto comma 10, appare irragionevole, perché se tale importo deve essere concordato non può essere predeterminato unilateralmente dalla legge statale; esso comunque si pone in contrasto con il principio di consensuale determinazione della misura concreta del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con quanto previsto nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, il quale prevede che la regione concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e che, a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti all'applicazione del predetto articolo 79. Inoltre l'espressa previsione dello stesso comma 12, secondo cui in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario si pone analogamente in contrasto con il carattere pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato da garantire ai sensi degli articoli 104 e 79 dello Statuto speciale nonché in generale con il principio di leale collaborazione.

Il comma 16 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso comma tali norme di attuazione devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

2011

UFFICIO
REGIONALE
Trentino-Alto Adige
Gambini

Per quanto riguarda questa Regione, l'articolo 79, comma 1, dello Statuto speciale, emanato sulla base di un'intesa preventiva tra lo Stato e questa Regione, individua tra le modalità di concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, anche l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Se la disposizione recata dal comma 16 non si interpreta compatibilmente con la previsione statutaria, si ravvisano elementi di contrasto con il predetto articolo 79 dello Statuto speciale, ferme restando le censure relative al comma 12 peraltro espressamente richiamato nel medesimo comma 16.

Nell'ambito del riconoscimento della possibilità di concordare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare al terzo periodo del comma 17, è disposto che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito". Il comma 19, nell'ambito delle disposizioni relative alla certificazione del rispetto del patto di stabilità, equipara la trasmissione tardiva della predetta certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo all'inadempimento del patto con le conseguenti sanzioni. Il comma 22 ribadisce l'applicazione dei meccanismi sanzionatori per il caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno introdotti dall'articolo 7, comma 1 (Mancato rispetto del patto di stabilità interno) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Sull'articolo 7 del DLgs 149/2011 la Regione ha promosso giudizio di legittimità costituzionale (deliberazione della Giunta regionale 239 dd. 15 novembre 2011) le cui motivazioni si possono richiamare con riferimento al comma 22. Il comma 25 ribadisce l'applicazione delle sanzioni definite nel comma 22 anche nell'ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; in questo caso la disposizione prevede che le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità.

Il comma 24 espressamente riferito alle regioni e alle province autonome alle quali non si applichi la sanzione dell'obbligo del versamento al bilancio dello Stato della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo programmato, in quanto si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a) per la non applicazione della predetta sanzione ("la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi"), determina che esse siano considerate adempienti al patto di stabilità interno se nell'anno successivo provvedono ad adottare alcune misure correttive specificamente individuate. Le misure elencate sono le seguenti:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, riducendo a tal fine l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di

PER CONTINUAZIONE
UFFICIO AFFARI
REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché a stipulare contratti di servizio elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni richieste. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione la norma prevede che le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno e che lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, abbiano effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

Il comma 26 prevede anche per la regione, la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il particolare ordinamento finanziario della Regione, che è contenuto nel nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, modificato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilità e prevede espressamente che trovino applicazione nella regione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui *non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale* (articolo 79 St.).

Per quanto attiene dunque la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno per la Regione, non può la legge ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in violazione del principio consensuale derivante dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale.

Le disposizioni direttamente applicabili a questa Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica violano, inoltre l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze regionali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'articolo 44, comma primo, n. 5) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte costituzionale. Considerata la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Regione, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni la procura speciale di rito.

La Giunta Regionale

- vista la premessa e gli atti in essa citati;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visti gli art. 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- visto l'art. 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

2011
V. Confalonieri

- visto l'art. 35 del codice deontologico forense;
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;
- considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di impugnare per i motivi esposti in premessa avanti la Corte costituzionale l'articolo 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", per violazione:
 - degli articoli 117 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - del Titolo VI dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), e in particolare dell'articolo 79;
 - degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;
 - delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;
 - del principio di leale collaborazione,
 - nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel giudizio avanti la Corte costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falconi, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4 e all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente nonché, eventualmente, integrare i motivi di impugnazione indicati nel presente atto, e di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo;
- 3) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la ratifica ai sensi dell'articolo 44, comma primo, numero 5) dello Statuto;
- 4) di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle somme necessarie per il pagamento degli onorari.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE



29

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE
UFFICIO AFFARI GENERALI

La presente copia, composta di n° 4
pagine/fogli, è copia autentica dell'originale
esistente presso questo ufficio.

Trento, 21 DIC. 2011



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- *reg. Rosaffanca Gambini* -

2011

CONFORME
UFFICIO AFFARI GENERALI
REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE
- *reg. Rosaffanca Gambini* -

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).
(11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234)**

(...)

Art. 32

**Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano**

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto

ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza

pubblica in termini di competenza finanziaria

aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza

pubblica in termini di cassa aggiuntivo

rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606
Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanita', cui si applica la specifica

disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto

dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe piu' virtuosa, non puo' essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

	2012		2013 e successivi			
	DL 78	DL 98	DL 78	DL 98	Totale	
Autonomie speciali	del 2010	e 138 del 2011	Totale del 2010	del e 138 del 2011	Totale	
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	193.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	2.130.000	2.000.000			

1.630.000 500.000 2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle

finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di

ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'

si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di

stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel
sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.

20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilita' con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

In: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183>

La Costituzione della Repubblica Italiana

Artt. 117, 119, 120 , 127

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art 10 della :

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

(...)

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più' ampie rispetto a quelle già' attribuite.

in: <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/248/1.htm>

STATUTO SPECIALE
PER IL
TRENTINO-
ALTO ADIGE

SONDERSTATUT
FÜR
TRENTINO-
SÜDTIROL

ARTT. 94, 79, ~~96~~, 103, 104, 107

Amt bis zur Wahl des neuen Landtages weiterhin aus.³¹⁾

Art. 38. - Der Präsident der Region³²⁾ und die Assessoren, die ihren gesetzlich vorgeschriebenen Amtspflichten nicht nachkommen, werden vom Regionalrat abberufen.
.....³³⁾

Art. 39. - Ergibt sich die Notwendigkeit, den Präsidenten der Region³⁴⁾ oder die Assessoren wegen Ablebens, Rücktrittes oder Abberufung zu ersetzen, so beruft der Präsident des Regionalrates diesen innerhalb von fünfzehn Tagen ein.

Art. 40. - Der Präsident der Region³⁵⁾ vertritt die Region.

Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen behandelt werden, die die Region betreffen.

Art. 41. - Der Präsident der Region³⁶⁾ leitet die vom Staat der

³¹⁾ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. u) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

³²⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

³³⁾ Siehe Anmerkung Nr. 19).

³⁴⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

³⁵⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

³⁶⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

nistrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42. - Il Presidente della Regione³⁷⁾ determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43. - Il Presidente della Regione³⁸⁾ emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 44. - La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

³⁷⁾ Vedi nota n. 12.

³⁸⁾ Vedi nota n. 12.

Region übertragenen Verwaltungsfunktionen und hat sich dabei an die Weisungen der Regierung zu halten.

Art. 42. - Der Präsident der Region³⁷⁾ bestimmt die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Assessoren mit eigenem Dekret, das im Amtsblatt der Region kundgemacht werden muss.

Art. 43. - Der Präsident der Region³⁸⁾ erlässt mit eigenem Dekret die vom Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen.

Art. 44. - Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Region. Ihm obliegen:

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Regionalrat verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von regionalem Interesse;
- 3) die Verwaltung des Vermögens der Region sowie die Kontrolle über die Führung der regionalen öffentlichen Dienste zu Erzeugungs- und Handelszwecken, die durch Sonderbetriebe versehen werden;

³⁷⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

³⁸⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45. - La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46. - Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

- 4) die übrigen Befugnisse, die ihr durch dieses Gesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen zuerkannt werden;
- 5) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Regionalrates fallen; diese müssen dem Regionalrat in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Art. 45. - Bei Einführung und Regelung gesamtstaatlicher Kommunikations- und Transportdienste, die in besonderer Weise die Region betreffen, muss der Regionalausschuss befragt werden.

Art. 46. - Der Regionalrat kann dem Regionalausschuss die Behandlung von Angelegenheiten des eigenen Zuständigkeitsbereiches übertragen; ausgenommen ist das Erlassen von Gesetzesbestimmungen.

Art. 75-bis.⁷²⁾ - (1) Im Betrag der der Region und den Provinzen abgetretenen Anteile der Steuereinnahmen des Staates sind auch die Einnahmen inbegriffen, die das Regional- oder Landesgebiet betreffen und in Durchführung von gesetzlichen oder Verwaltungsbestimmungen Ämtern außerhalb des Gebietes der Region oder der jeweiligen Provinz zufließen.

(2) Die Festlegung der von Absatz 1 vorgesehenen Anteile wird anhand von Indikatoren oder jeder anderen Dokumentation vorgenommen, die geeignet ist, die wirtschaftlichen Vorgänge im Regional- und Landesgebiet zu bewerten.

(3) Sofern nicht mit den Bestimmungen laut Artikel 107 anderweitig bestimmt, wird die Höhe der den Provinzen zustehenden Erträge aus der Steuer auf Unternehmenserträge „IRES“ und aus den Ersatzsteuern auf Kapitalerträge, wenn deren Festlegung nicht nach den Modalitäten laut Absatz 2 möglich ist, auf der Basis der durchschnittlichen Auswirkung dieser Steuern auf das nationale Bruttoinlandsprodukt - anzuwenden auf das vom Nationalinstitut für Statistik „ISTAT“ festgestellte regionale BIP bzw. Provinz-BIP - bestimmt.

⁷²⁾ Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. g) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) eingefügt.

Art. 76. - ⁷³⁾

Art. 77. - ⁷⁴⁾

Art. 78. - ⁷⁵⁾

X **Art. 79.⁷⁶⁾** - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle as-

⁷³⁾ Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

⁷⁴⁾ Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

⁷⁵⁾ Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

⁷⁶⁾ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Art. 76. - ⁷³⁾

Art. 77. - ⁷⁴⁾

Art. 78. - ⁷⁵⁾

X **Art. 79.⁷⁶⁾** - (1) Die Region und die Provinzen tragen zur Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität und zur Ausübung der davon abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen, die von der gemeinschaftlichen Ordnung, vom internen Stabilitätspakt und von anderen, in staatlichen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen herühren, bei:

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuwei-

⁷³⁾ Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

⁷⁴⁾ Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

⁷⁵⁾ Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und daraufhin durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

⁷⁶⁾ Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

- segnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
 - c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
 - d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

- sungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags;
 - c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;
 - d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

cors
blica
cordi
nomi
relati
con i
da ca
Ferm
pless
alle p
relativ
prov
name
locali
strum
alle ur
l'artico
ge 15
camer
artigiar
enti o
region
dalle si
applica
regioni
stante
rere da
patto d
termina
gli effet
bitamer
plicazio
dal pre
ve nom
ce vigil
gli obiet
parte de
comma
controllo
dando r

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla com-

(3) Um den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, vereinbaren die Region und die autonomen Provinzen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen die aus dem internen Stabilitätspakt erwachsenden Verpflichtungen, unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Zeitraum zu erreichenden Haushaltsergebnisse. Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den eigenen Anstalten und sonstigen instrumentalen Einrichtungen, den Sanitätsbetrieben, den nicht staatlichen Universitäten laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen mit regional oder provinzial geregelter institutionellen Ordnung, die von der Region bzw. der jeweiligen Provinz auf ordentlichem Wege finanziert werden, wahrzunehmen. Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung. Ab dem Jahre 2010 werden die Ziele des internen Stabilitätspakts, auch unter Berücksichtigung der positiven Effekte in Bezug auf die Nettoverschuldung,

petente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.

die sich aus der Anwendung dieses Artikels und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen ergeben, festgesetzt. Die Provinzen wachen über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften, Anstalten und anderen Einrichtungen laut diesem Absatz und üben über diese auch die nachträgliche Gebarungskontrolle aus, wobei sie der zuständigen Sektion des Rechnungshofes über die entsprechenden Ergebnisse berichten.

(4) Die staatlichen Bestimmungen über die Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie über die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem internen Stabilitätspakt finden bezüglich der Region und der autonomen Provinzen keine Anwendung und sind auf jeden Fall durch die Bestimmungen dieses Artikels ersetzt. Die Region und die autonomen Provinzen sorgen für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen, wie sie in einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates vorgesehen sind, indem sie die eigene Gesetzgebung den Grundsätzen anpassen, die die von den Artikeln 4 und 5 gesetzten Grenzen darstellen.

TITOLO X

Controllo della
Corte costituzionale

Art. 97. - Ferme le disposizioni contenute negli artt. 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

* **Art. 98.** - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione⁹¹⁾ o da quello della Provincia⁹²⁾, previa deliberazione del rispettivo Consi-

⁹¹⁾ Vedi nota n. 12.

⁹²⁾ Espressione così sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

X. ABSCHNITT

Kontrolle durch
den Verfassungsgerichtshof

Art. 97. - Unbeschadet der im Art. 56 sowie im sechsten und siebten Absatz des Art. 84 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen kann ein Regional- oder Landesgesetz wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statuts oder des Grundsatzes der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Die Anfechtung kann durch die Regierung erfolgen.

Außerdem kann ein Regionalgesetz von einem der beiden Landtage der Region angefochten werden; ebenso ein Landesgesetz vom Regionalrat oder vom anderen Landtag der Region.

* **Art. 98.** - Die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Gesetzeskraft können vom Präsidenten der Region⁹¹⁾ oder vom Landeshauptmann⁹²⁾ nach Beschluss des Regionalrates bzw.

⁹¹⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

⁹²⁾ Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

glio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione⁹³⁾ o da quello della Provincia,⁹⁴⁾ previa deliberazione della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

des Landtages wegen Verletzung dieses Statuts oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Minderheiten angefochten werden.

Wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch dieses Statut der Region oder den Provinzen zuerkannten Zuständigkeitsbereich verletzt, kann die Region bzw. die betroffene Provinz beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der Kompetenz stellen.

Der Antrag wird vom Präsidenten der Region⁹³⁾ oder vom Landeshauptmann⁹⁴⁾ nach Beschluss des Regional- oder Landesausschusses gestellt.

Eine Abschrift der Anfechtungsschrift und des Rekurses wegen Zuständigkeitskonfliktes muss dem Regierungskommissar in Trient übermittelt werden, wenn es sich um die Region oder um die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar in Bozen hingegen, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt.

⁹³⁾ Vedi nota n. 12.

⁹⁴⁾ Espressione così sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

⁹³⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

⁹⁴⁾ Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

Art. 102.⁹⁵⁾ - Die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler und Zimbern der Gemeinden Fierozzo-Florutz, Frassilongo-Gereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern haben das Recht auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen.

In den Schulen jener Gemeinden der Provinz Trient, in denen das Ladinische, das Fersentalerische oder das Zimbrische gesprochen wird, wird der Unterricht der ladinischen bzw. der deutschen Sprache und Kultur gewährleistet.

⁹⁵⁾ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. mm) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

TITOLO XII

Disposizioni finali
e transitorie

* **Art. 103.**⁹⁶⁾ - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

* **Art. 104.** - Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con

⁹⁶⁾ Articolo così sostituito dal comma 1, lettera nn) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

XII. ABSCHNITT

Schluss- und
Übergangsbestimmungen

* **Art. 103.**⁹⁶⁾ - Bei Änderungen an diesem Statut wird das in der Verfassung vorgesehene Verfahren für Verfassungsgesetze angewandt.

Das Initiativrecht zur Änderung dieses Statuts steht auch dem Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen nach übereinstimmendem Beschluss des Regionalrates zu.

Die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts werden von der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Landtagen bekannt gegeben, die binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abzugeben haben.

Über bereits genehmigte Statutsänderungen darf jedenfalls keine gesamtstaatliche Volksbefragung durchgeführt werden.

* **Art. 104.** - Unbeschadet der Bestimmung gemäß Art. 103 können die Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Art. 13 auf

⁹⁶⁾ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. nn) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.⁹⁷⁾

Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105. - Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106. - Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

⁹⁷⁾ Comma così modificato dal comma 1, lettera oo) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz abgeändert werden.⁹⁷⁾

Die in den Art. 30 und 49 enthaltenen Bestimmungen über die Ablösung des Präsidenten des Regionalrates und desjenigen des Südtiroler Landtages können auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und der Region bzw. der Provinz Bozen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden.

Art. 105. - Solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zuständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden sind, die Gesetze des Staates angewandt.

Art. 106. - Auf den Sachgebieten, die von der Zuständigkeit der Region in jene der Provinzen übergegangen sind, werden die Gesetze der Region, die bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 in Kraft standen, weiterhin angewandt, bis mit Landesgesetz anders verfügt wird.

⁹⁷⁾ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. oo) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so geändert.

A
tivi sa
attuazi
sentita
compo
sei in
due de
del Co
e due
compor
gruppo

In
cui al pr
una spe
norme
materie
della Pr
sta di se
presenta
Provincia
presenta
partenere
desco; u
tanza de
tenere al
no.

Art.
samente
vi contene
ne dello
entro due
in vigore
10 novem

~~*~~ **Art. 107.** - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108. - Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

~~*~~ **Art. 107.** - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes. Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.

Art. 108. - Die gesetzesvertretenden Dekrete, die die Durchführungsbestimmungen zum Statut enthalten, werden - außer in ausdrücklich vorgesehenen Fällen - innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 erlassen.

Art 14 , comma 1 , lettera b del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito , con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(...)

Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

In: http://www.bozzetti-gatti.com/info/norme/statali/2010_0122.htm

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

(...)

Art. 20 Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

(...)

comma 5

“5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.”

In: http://www.formez.it/sites/default/files/dl_98_2011.pdf

Art 1 , comma 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138, (aggiuntivo)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

(GU n. 188 del 13-8-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011

(....)

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

(...)

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per

l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013"

in: <http://www.mefop.it/documento/13481/decreto-legge-13-agosto-2011-n-138-stabilizzazione-finanziaria.pdf>

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

(In: B.U. 31 luglio 1990, n. 35)

(...)

 **(Art 21, comma 4)**

Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
 - b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
 - g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - h) allorché il valore del contratto non superi euro 176.000,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;

i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;

l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

* 4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 42.600,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

(...)

↙ Art 39 quater

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

* 4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo.

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

In:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?page=trov&app=clex&at_id=734&type=testo&blank=Y&ZID=3418085#2006-10-26-09-09-59

SUPPLEMENTO N. 2

BEIBLATT NR. 2

ANNO 2002

JAHR 2002

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[S232020125547|P016|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

28 giugno 2002, n. 1431

Patto territoriale della Val di Gresta: aggiornamento del protocollo d'intesa, riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed approvazione dei bandi normativi per progetti di investimento privati

[S232020126234|A090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 luglio 2002, n. 1627

Approvazione di criteri e modalità per la presentazione, l'esame ed il finanziamento di progetti triennali per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed alcoldipendenza correlata

[S232020126269|C189|D040|]

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

16 luglio 2002

Contratto collettivo provinciale di lavoro concernente distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia Autonoma di Trento - 1998-2001

ANNO 2002

JAHR 2002

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[B032020126333|B030|]

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

[AM32020126333|B030|]

REGIONALGESETZ vom 22. Juli 2002, Nr. 2

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1
(Previdenza ed assicurazioni sociali)

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2002 con una somma di Euro 25.822.845,00. Alla copertura della nuova spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

*

Art. 2
(Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni)

1. La Regione Trentino-Alto Adige applica nell'esercizio della propria attività la normativa provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (LP n. 23/1990 e LP n. 26/1993).

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 luglio 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

Art. 1
(Fürsorge und Sozialversicherungen)

1. Die Maßnahmen gemäß Artikel 66 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 werden für das Jahr 2002 mit einem Betrag in Höhe von 25.822.845,00 Euro neu finanziert. Die neue Ausgabe, die aus der Durchführung dieses Gesetzes entsteht, wird durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Betrages gedeckt, der dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre entnommen wird.

*

Art. 2
(Anwendung von Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung)

1. Die Region Trentino-Südtirol wendet bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung an (LG Nr. 23/1990 und LG Nr. 26/1993).

Art. 3
(Inkrafttreten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 22. Juli 2002

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO32020126028|S050|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

11 giugno 2002, n. 12-102/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 12.7.2002, registro 1, foglio 3)

Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

§ 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 49 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
1973

TITOLO I

Organi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano

1.

(1) Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2.-6. 2)

7.

(1)(2)2)

(3) Il progetto di legge, previsto dall'articolo 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

8.-9. 2)

10.

(1) Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

11.-14. 2)

15.

(1) L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...)."

"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

(2) Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia)".

(3) Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

16.

(1) Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione gli annunci e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.

(2) I Fogli degli annunci legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.

(3) Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

(4) Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della Regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

17.

(1) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, è gratuita.

18.

(1) Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

19.

(1) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

(2) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province.

(3) Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(4) Il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) La norma dell'articolo 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

(2) La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

24.

(1) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

(2) Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del Consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'articolo 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

(3) In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

(4) Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

(5) Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

TITOLO II

Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, Libri fondiari, Enti locali, Casse di malattia, giudici conciliatori

25.

(1) La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'articolo 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la Regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

26.

(1) L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero

destinate alla regione.

(2) La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'articolo 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la Regione.

27. 2)

28. 4)

29.

(1) Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.

30.

(1) Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

31.

(1) Agli effetti dell'articolo 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

(2) Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. 5)

(3) Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

(4) Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

TITOLO III

Della rappresentanza del Governo nella Regione e nelle Province

32.

(1) I commissari del Governo di cui all'articolo 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

33.

(1) In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

34.

(1) Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1^a classe ed è assegnato un alloggio di servizio. 6)

35.

(1) Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede. 7)

(2) È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede. 7)

(3) La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento

delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(4) All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.8)

(5) Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto, delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(6) Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8)

36.

(1) La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

(2) Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

37.-38. 2)

TITOLO IV

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione e delle Province

39. 9)

40. 10)

41.

(1) La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. 11)

TITOLO V

Controllo sugli atti della Regione e delle Province

42.-50. 12)

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

51.

(1) Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

52.

(1) Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle Province ai sensi dell'articolo 111 dello statuto, le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle Province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle Province o ad uffici regionali operanti per conto delle Province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

53.

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'articolo 12 13), e i titoli I, VI, VIII, escluso l'articolo 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'articolo 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- 1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
- 2) Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.
- 3) Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
- 4) Abrogato dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.
- 5) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 296.
- 6) L'art. 34 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
- 7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
- 8) Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
- 9) L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
- 10) L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
- 11) L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
- 12) Abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
- 13) Vedi l'art. 12 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414;

12.

(1) Qualora il Presidente della giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il Presidente della giunta provinciale.

§ 7
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 1. Februar 1973, Nr. 49 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region
1973

I. ABSCHNITT

Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen

1.

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen genannte Statut ist jenes, das als vereinheitlichter Text der das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffenden Verfassungsgesetze mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, genehmigt wurde.

2.-6. 2)

7.

(1)(2)2)

(3) Der im Artikel 35 des Statutes vorgesehene Gesetzentwurf stellt eine Ausübung der Gesetzesinitiative im Sinne des Artikels 71 der Verfassung dar.

8.-9. 2)

10.

(1) In den Fällen, in denen das Einvernehmen oder die Teilnahme von Regional- oder Landesorganen an den Entscheidungen von Regierungsorganen vorgesehen ist, ergreift, wenn es sich um Teilnahme am Ministerrat handelt, der Präsident des Ministerrates oder, in den anderen Fällen, der zuständige Minister die Initiative.

11.-14. 2)

15.

(1) Die Regional- und Landesgesetze werden mit der nachstehenden Formel erlassen:

"Region Trentino-Südtirol (bzw.: Provinz...)"

"Der Regionalrat (bzw.: der Landtag) hat genehmigt und der Präsident des Regionalausschusses (bzw.: der Landeshauptmann) verkündet".

(2) Auf den Wortlaut des Gesetzes folgt die Formel: "Dieses Gesetz ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz (bzw. Landesgesetz) zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

(3) Auf den Wortlaut der Regional- und Landesverordnungen folgt die Formel: "Dieses Dekret ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

16.

(1) Außer den Regional- und Landesgesetzen und den Regional- und Landesverordnungen werden im "Amtsblatt" der Region die in den Gesetzen und Verordnungen der Region und der Provinzen vorgeschriebenen Mitteilungen und Kundmachungen sowie jene, deren Veröffentlichung in den Amtsanzeigen der Provinzen vorgeschrieben ist, und jene, deren Veröffentlichung von den Betroffenen verlangt wird, veröffentlicht.

(2) Das Amtsblatt der Region ersetzt für alle Wirkungen die Amtszeiger der Provinzen.

(3) Die Anzeigen und der Bezug des "Amtsblattes" der Region werden sinngemäß durch die für das Gesetzblatt der Republik geltenden Bestimmungen geregelt.

(4) Mit Regionalgesetz werden die Vorschriften für die unentgeltliche Veröffentlichung von Akten und Maßnahmen des Staates sowie jene für die Veröffentlichung, auch in deutscher Sprache, von Akten und Maßnahmen der Region

und der Provinzen im "Amtsblatt" der Region festgelegt.

17.

(1) Die Kundmachung der Gesetze und Verordnungen der Region und der Provinzen in der eigenen Rubrik des Gesetzblattes im Sinne des Artikels 59 des Statutes erfolgt unentgeltlich.

18.

(1) Die Organe des Staates, der Region und der Provinzen sind gehalten, sich gegenseitig und auf Verlangen die für die Abwicklung ihrer Funktionen nützlichen Angaben über den Regierungskommissär, je nach der entsprechenden Zuständigkeit, zu liefern.

19.

(1) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner haben, wenn sie an den Sitzungen des Ministerrates teilnehmen, kein Stimmrecht.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, Gesetzentwürfe, Akte mit Gesetzeskraft, Akte oder Maßnahmen, die den Zuständigkeitsbereich der Region oder der Provinzen betreffen, zu genehmigen.

(3) Der Präsident des Regionalausschusses und der Landeshauptmann von Südtirol werden außerdem zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, über Angelegenheiten zu beschließen, die die Anwendung des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und der ladinischen sprachlichen Minderheit betreffen.

(4) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden außerdem, um angehört zu werden, auch zu den Sitzungen der Ausschüsse oder Gremien geladen, die kraft Gesetzes oder Übertragung in die Zuständigkeit des Ministerrates fallende Angelegenheiten behandeln, falls diese die Region bzw. die Provinzen betreffen. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) Die Vorschrift des Artikels 61 Absatz 1 des Statutes ist nur auf die öffentlichen Körperschaften anwendbar, die ihre Tätigkeit in der Provinz Bozen oder in beiden Provinzen der Region ausüben.

(2) Die Zusammensetzung der Kollegialorgane der im vorhergehenden Absatz angegebenen Körperschaften hat der Stärke der Sprachgruppen in den betreffenden Ortschaften zu entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

24.

(1) In dem im Artikel 56 Absatz 2 des Statutes vorgesehenen Fall wird die Anfechtung in kollektiver Form eingebracht.

(2) Die Geschäftsordnung des Regionalrates und jene des Südtiroler Landtages bestimmen Näheres zur Einbringung des Antrages auf Abstimmung nach Sprachgruppen gemäß Artikel 56 Absatz 1 des Statutes sowie zur Feststellung, ob die Bedingungen gemäß Absatz 2 desselben Artikels vorliegen.

(3) Auf jeden Fall kann der Antrag auf Abstimmung nach Sprachgruppen bis zu dem Augenblick eingebracht werden, in dem zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf übergegangen wird.

(4) Zugleich mit der Anfechtung gemäß Absatz 1 dieses Artikels ist eine vom Sekretär des Regionalrates oder des Landtages ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, mit der die Einbringung des Antrages oder das Vorliegen der Bedingungen nach den vorhergehenden Absätzen bestätigt wird.

(5) Die Gerichtskosten und die Spesen für den Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landtages.

II. ABSCHNITT

Befugnisse der Region betreffend die Sachgebiete Außenhandel, Grundbuch, örtliche Körperschaften, Wechselseitige Krankenkassen, Friedensrichter

25.

(1) Die im Artikel 85 des Statutes vorgesehene Befugnis der Region, Warenaustauschgeschäfte mit dem Ausland zu bewilligen, wird auf Grund von Vereinbarungen ausgeübt, die unter Berücksichtigung der Erfordernisse der regionalen

Wirtschaft zwischen der Regierung und der Region getroffen werden.

26.

(1) Das italienische Wechselamt führt Rechnung über die Devisen, die aus der Ausfuhr von aus der Region stammenden oder in ihr erzeugten Waren ins Ausland herrühren, sowie über die Devisen, die für die direkte Einfuhr von für die Region bestimmten Waren aus dem Ausland verwendet werden.

(2) Der Anteil an der allfälligen Aktivdifferenz nach Artikel 86 des Statutes wird am Ende eines jeden Jahres zwischen der Regierung und der Region einvernehmlich festgesetzt.

27. 2)

28. 4)

29.

(1) Die Gesetze der Region dürfen nicht von den Bestimmungen der Staatsgesetze auf dem Gebiet der Wirksamkeit des Grundbuches und der gerichtlichen Kontrollen über die Grundbuchvorgänge abweichen, und alle der Gerichtsbehörde zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht.

30.

(1) Die Urschriften der Grundbuchsdekrete werden zusammen mit den Gesuchen bei den Grundbuchämtern aufbewahrt.

31.

(1) Für die Wirkungen des Artikels 7 des Statutes wird die betroffene Bevölkerung angehört, indem die in den Wählerlisten der Gemeinden, deren Abgrenzung und Benennung geändert wird, eingetragenen Wähler nach Vorschriften, die mit Regionalgesetz festzusetzen sind, durch Volksbefragung befragt werden.

(2) Sprechen sich die Gemeinderäte der Gemeinden, deren Gebietsabgrenzung geändert werden soll, mit der Mehrheit von drei Vierteln der der Gemeinde zugeteilten Gemeinderatsmitglieder für die Änderung der Gebietsabgrenzung aus, so kann der Regionalrat mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der der Region zugeteilten Abgeordneten beschließen, daß an der Volksbefragung nur die Wähler der Fraktion, die um Erhebung zur selbständigen Gemeinde angesucht hat, oder jenes Gebietsteiles, der von einer Gemeinde auf die andere übergehen soll, teilnehmen. 5)

(3) Keine Volksbefragung wird abgehalten, wenn der Regionalrat auf Grund der Verfahrensakten der Ansicht ist, daß der Antrag einer Fraktion auf Errichtung zur selbständigen Gemeinde auf keinen Fall angenommen werden kann, weil die örtlichen Verhältnisse dem entgegenstehen oder weil die neuen Gemeinden keine ausreichenden Mittel zur Besorgung der öffentlichen Dienste besitzen.

(4) Ebenso kann bei einem Vorschlag auf Umbenennung der Gemeinde von der Volksbefragung abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 zutreffen.

III. ABSCHNITT

Über die Vertretung der Regierung in der Region und in den Provinzen

32.

(1) Die Regierungskommissäre nach Artikel 87 des Statutes werden mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Innenminister nach Beschluß des Ministerrates ernannt. Sie haben ihren Sitz in Trient bzw. Bozen.

33.

(1) Bei Abwesenheit oder Verhinderung werden die Regierungskommissäre vom ranghöchsten oder dienstältesten Beamten vertreten, der beim Amt des Regierungskommissärs Dienst leistet.

34.

(1) Den Regierungskommissären gebührt die Besoldung eines Präfekten erster Klasse, und es wird ihnen eine Dienstwohnung zugewiesen. 6)

35.

(1) Für die Tätigkeit ihres Amtes verfügen die Regierungskommissäre über außerhalb des Stellenplanes gesetztes Personal der staatlichen Verwaltungen. Dem Personal der zentralen Stellenpläne gebührt die Besoldung nach Artikel 8 des Statthalter-Legislativdekrets vom 7. Juni 1945, Nr. 320, und der nachfolgenden Abänderungen; dem Personal der provinziellen Stellenpläne wird die in den geltenden Bestimmungen für den Dienstsitzwechsel vorgesehene Besoldung entrichtet. 7)

(2) Von dieser Besoldung ausgenommen ist das Staatspersonal, das bereits am selben Dienstsitz Dienst leistet. 7)

(3) Die Zusammensetzung des Amtes des Regierungskommissariats für die Provinz und jene der entsprechenden Organe in den Regionen mit Normalstatut ist gleichartig, wobei die Ämter für die Ausübung der Funktionen eines Präfekten und das im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, vorgesehene einzige Amt für das staatliche Personal hinzugefügt werden. Die entsprechenden mit der Geschäftsordnung zusammenhängenden Maßnahmen werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)

(4) Für die Zwecke der Wirksamkeit und der umgehenden Abwicklung der Verfahren für die Besetzung der Stellen laut Artikel 89 des Statutes für die Region Trentino-Südtirol sowie für die Gewährleistung der besonderen in dieser Region geltenden Pflicht der Zweisprachigkeit erweist es sich als notwendig, die Anzahl der Stellen der örtlichen Stellenpläne des Präsidiums des Ministerrates in bezug auf das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen zu erhöhen. Diese Maßnahme ist bei der Durchführung der im Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59, vorgesehenen Ermächtigung vorzunehmen, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)

(5) Bei der Anwendung der obengenannten Ermächtigung werden außerdem die Erfordernisse des Personals berücksichtigt, das zum Regierungskommissariat für die Provinz Bozen abzuordnen oder diesem außerhalb des Stellenplanes zuzuweisen ist. Die Abordnung von Personal bzw. die Zuweisung von außerplanmäßigem Personal wird mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)

(6) In Erwartung der Neufestsetzung der Planstellen laut vorstehendem Absatz 4 und der entsprechenden Einstellungen verfügt der Regierungskommissär die Abstellung von Bediensteten der örtlichen Stellenpläne in seine Ämter, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)

36.

(1) Die Ausgabe für die den Regierungskommissären gebührende Vergütung und für die Tätigkeit des entsprechenden Amtes geht zu Lasten des Staatshaushaltes.

(2) Alle Ausgaben für die Vertretung der Regierung in der Region werden in den Voranschlag der Ausgaben des Schatzministeriums, Rubrik Präsidium des Ministerrates, eingefügt.

37.-38. 2)

IV. ABSCHNITT

Befugnisse der Staatsadvokatur hinsichtlich der Region und der Provinzen

39. 9)

40. 10)

41.

(1) Die Region, die Provinzen, die Gemeinden und die anderen örtlichen Körperschaften können den Rechtsbeistand der Staatsadvokatur in Anspruch nehmen. 11)

V. ABSCHNITT

Kontrolle über die Akte der Region und der Provinzen

42.-50. 12)

VI. ABSCHNITT

Übergangs- und Schlußbestimmungen

51.

(1) Die früher erlassenen und den Regierungskommissär in der Region Trentino-Südtirol betreffenden

Durchführungsbestimmungen zum Statut gelten als auf den Regierungskommissär für die Provinz Trient und auf den Regierungskommissär für die Provinz Bozen je nach der entsprechenden, im Artikel 87 des Statutes vorgesehenen Zuständigkeit bezogen.

52.

(1) Solange der Übergang von Regionalpersonal auf die Provinzen im Sinne des Artikels 111 des Statutes nicht erfolgt ist, übernehmen die Provinzen zu Lasten ihrer Haushalte mit Ablauf vom 1. Jänner 1973 die Aufwendungen, mit denen der Region die Ausgaben für die Gehälter und anderen festen und zusätzlichen Bezüge ersetzt werden, welche dem planmäßigen und außerplanmäßigen Personal der Region zustehen, das mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses den Provinzen zur Verfügung gestellt wurde und auf die Provinzen übertragenen Regionalämtern oder solchen Regionalämtern zugeteilt ist, die für Rechnung der Provinzen auf Sachgebieten tätig sind, welche auf Grund des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1, in die Zuständigkeit der Provinzen übergegangen sind.

53.

(1) Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414, mit Ausnahme des Artikels 12 13) und der I., VI., VIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 39, der IX., X., XII. Abschnitt, Kap. I und 2 mit Ausnahme des Artikels 57, 3 und 5, der XIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 68, der XV. und XVI. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574, sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

-
- 1) Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G. Bl. vom 31. März 1973, Nr. 84; die deutsche Übersetzung wurde im A. Bl. vom 29. September 1979, Nr. 49 - Sondernummer, veröffentlicht.
- 2) Aufgehoben durch Art. 7 Absatz 2 des Gv. D. vom 18. Dezember 2002, Nr. 309.
- 3) Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 13 des D.P.R. vom 19. November 1987, Nr. 526.
- 4) Aufgehoben durch Art. 6 Absatz 7 des L.D. vom 16. März 1992, Nr. 267.
- 5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 296.
- 6) Art. 34 wurde geändert durch Art. 1 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.
- 7) Die Absätze 1 und 2 wurden geändert durch Art. 2 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.
- 8) Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 des Gv. D. vom 9. September 1997, Nr. 354.
- 9) Art. 39 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.
- 10) Art. 40 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.
- 11) Art. 41 wurde ersetzt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.
- 12) Außer Kraft gesetzt durch Art. 11 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 305.
- 13) Siehe Art. 12 des D.P.R. vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414:

12.

(1) Falls der Landeshauptmann die im zweiten Absatz des Artikels 46 des Verfassungsgesetzes 26. Februar 1948, Nr. 5, vorgesehenen Anordnungen zu treffen unterläßt, steht die Befugnis, diese Anordnungen zu treffen, dem Regierungskommissär zu, im Falle der Nichterfüllung seitens des Bürgermeisters ist der Landeshauptmann zuständig.

Art. 8 del:

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 526

Titolo:

Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(...)

Art 8

- 1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.**

- 2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi .**

In:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=trov&app=clex&at_id=581&type=testo&blank=&ZID=3592493#2000-07-20-17-32-16

§ 52

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento
1992

1. (Enunciazioni di principi)

- (1) Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".
- (2) Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

**2. (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)**

- (1) Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.
- (2) Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
- (3) L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto articolo 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della giunta regionale o provinciale.
- (4) Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.
- (5) Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.
- (6) L'articolo 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'articolo 16 dello statuto speciale.

3. (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)

- (1) Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.
- (2) Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.
- (3) Impregiudicato quanto disposto nell'articolo 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti

giorni.

✱ (4) L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.

(5) Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

(6) Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

(7) L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

4. (Funzioni amministrative)

(1) Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto medesimo.

(2) Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

(3) Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

§ 52

LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 266 1)

**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen
Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und
Koordinierungsbefugnis**
1992

1. (Grundsätze)

- (1) In Anbetracht dessen, daß in der Region Trentino-Südtirol den Bürgern unabhängig von ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit gleiche Rechte zuerkannt sind, die jeweilige ethnische und kulturelle Eigenart gewahrt wird und der Schutz der örtlichen sprachlichen Minderheiten in den gesamtstaatlichen Interessen erfaßt ist, ist es institutionelle Pflicht des Staates, der Region, der autonomen Provinzen und der dazugehörigen örtlichen Körperschaften, im Rahmen der jeweiligen Funktionen zur Beachtung des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol beizutragen, welches mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigt, mit Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeändert wurde und nachfolgend als "Sonderstatut" bezeichnet wird.
- (2) Die Bestimmungen dieses Legislativdekrets über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und früheren Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis zielen auf eine weitere Sicherstellung der besonderen Autonomie der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen Trient und Bozen ab, die auf dem Sonderstatut fußt und sich aus dem am 5. September 1946 in Paris abgeschlossenen Abkommen ableitet, in welchem die Ausübung autonomer Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse auch zum Schutz der sprachlichen Minderheiten vorgesehen ist.

2. (Beziehungen zwischen staatlicher und regionaler Gesetzgebung)

- (1) Unbeschadet der Bestimmungen nach Absatz 4 ist die Gesetzgebung der Region und der Provinzen den Grundsätzen und Bestimmungen, die die in den Artikeln 4 und 5 des Sonderstatutes angeführten Grenzen darstellen und in einem Gesetzgebungsakt des Staates enthalten sind, innerhalb der sechs Monate nach Veröffentlichung des genannten Aktes im Gesetzblatt der Republik oder innerhalb der darin festgelegten längeren Frist anzupassen. Bis dahin finden die bestehenden Gesetzesbestimmungen der Region und des Landes weiterhin Anwendung.
- (2) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 können die in Beachtung dieses Absatzes nicht angepaßten Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen im Sinne des Artikels 97 des Sonderstatutes wegen dessen Verletzung vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden; darüber hinaus werden das Verfassungsgesetz vom 9. Februar 1948, Nr. 1 und der Artikel 23 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 angewandt.
- (3) Die Anfechtung nach Absatz 2 im Sinne des vorgenannten Artikels 97 kann innerhalb von neunzig Tagen nach Beschlußfassung des Ministerrates vom Präsidenten des Ministerrates vorgebracht werden, und sie wird innerhalb von zwanzig Tagen nach Zustellung an den Präsidenten des Regionalausschusses oder des jeweiligen Landesauschusses in der Kanzlei des Verfassungsgerichtshofes hinterlegt.
- (4) Aufrecht bleibt auf jeden Fall innerhalb des Regionalgebietes die unmittelbare Anwendbarkeit der Verfassungsgesetze, der Gesetzgebungsakte des Staates auf den Sachgebieten, auf welchen der Region oder der autonomen Provinz staatliche Befugnisse übertragen sind oder Gesetzgebungsbefugnis zur Ergänzung staatlicher Bestimmungen nach Artikel 6 und 10 des Sonderstatutes zusteht, sowie der internationalen und direkt anwendbaren EG-Bestimmungen.
- (5) Aufrecht bleiben die Befugnisse administrativer Ordnungsgewalt, die es ermöglichen, in außerordentlichen Notstands- und Dringlichkeitssituationen in den in der Rechtsordnung vorgesehenen Fällen, Vorgangsweisen und Grenzen einzugreifen.
- (6) Der Artikel 105 des Sonderstatutes wird auch dann angewandt, wenn die Gültigkeit der Gesetzesbestimmungen der Region oder der Provinzen infolge eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes aufgehoben wird, wobei die Bestimmungen des Artikels 16 des Sonderstatutes aufrecht bleiben.

3. (Administrative Ausrichtungs- und Koordinierungsakte des Staates)

- (1) Soweit das Sonderstatut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen keine besonderen Vorgangsweisen für die Koordinierung zwischen Befugnissen und Belangen des Staates und der Region bzw. der autonomen Provinzen vorschreiben, sind die von der staatlichen Regierung im gesetzlich vorgesehenen Rahmen erlassenen Ausrichtungs- und Koordinierungsakte auch im Gebiet der Region oder der Provinzen wirksam.
- (2) Die Akte nach Absatz 1 sind für die Region und die autonomen Provinzen nur zur Erreichung der darin

festgelegten Zielsetzungen oder Ergebnisse bindend. Der Erlaß der gegebenenfalls zur Anwendung der genannten Akte notwendigen Ordnungsbestimmungen ist im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit der Region oder den autonomen Provinzen vorbehalten.

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400 sind die Region oder die autonomen Provinzen Trient und Bozen gemäß den jeweiligen Zuständigkeiten vom Präsidium des Ministerrates über jeden Verwaltungsakt, mit dem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen getroffen werden, hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, anzuhören. Die allfälligen Bemerkungen der Region oder der autonomen Provinz müssen innerhalb von 20 Tagen einlangen.

(4) Die Gültigkeit des Ausrichtungs- und Koordinierungsaktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen, der auf den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachgebieten erlassen wurde, ist für dreißig Tage nach Beginn der Frist für die Anfechtung im Sinne des Artikels 98 Absatz 2 des genannten Sonderstatutes ausgesetzt, soweit die Region oder die autonome Provinz in den Stellungnahmen nach Absatz 3 einen begründeten Hinweis auf die Unvereinbarkeit des Aktes mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, gibt.

(5) Wenn innerhalb der dreißigtägigen Frist nach Absatz 4 die Region oder die autonome Provinz Beschwerde wegen Kompetenzkonflikt hinsichtlich des Verwaltungsaktes, auf den sich die begründete Anzeige bezieht, einlegt und soweit die Beschwerde diesen begründeten Hinweis bestätigt, wird die Wirksamkeit dieses Aktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinz weiterhin bis zur Veröffentlichung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ausgesetzt.

(6) In dem Verfahren über einen Kompetenzkonflikt kann der Verfassungsgerichtshof auf Antrag des Präsidenten des Ministerrates aus schwerwiegenden Gründen und mit begründetem Beschluß verfügen, daß der Absatz 5 nicht angewandt werden soll.

(7) Durch den Verwaltungsakt, mit welchem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen unter Anwendung von Grundsätzen und Bestimmungen erlassen werden, die in einem Gesetzgebungsakt des Staates nach Artikel 2 Absatz 1 enthalten sind, ist die Verwaltungstätigkeit der Region und der autonomen Provinzen nicht direkt gebunden, soweit die mit den genannten Grundsätzen und Bestimmungen unvereinbaren Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen aufrecht bleiben.

4. (Verwaltungsfunktionen)

(1) In den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachbereichen kann das Gesetz den staatlichen Organen keinerlei Verwaltungsfunktionen übertragen, und zwar einschließlich jener betreffend die Aufsicht, die Verwaltungspolizei und die Feststellung von Übertretungen in Verwaltungssachen, die sich von jenen unterscheiden, welche dem Staat gemäß Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zustehen, unbeschadet der im Sinne des Artikels 22 des Statutes geforderten Maßnahmen.

(2) Falls in der Ausübung ihrer Funktionen die Organe oder Ämter des Staates und jene der Region oder der Provinzen Übertretungen regionaler oder provinzieller bzw. staatlicher Bestimmungen oder Maßnahmen feststellen, teilen sie dies der zuständigen Verwaltungsbehörde für die ihr zustehenden Maßnahmen mit.

(3) Unbeschadet dessen, was im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen verfügt wird, dürfen in den Sachbereichen nach Absatz 1 die staatlichen Verwaltungen, einschließlich der autonomen, und die vom Staat abhängigen Körperschaften weder Ausgaben verfügen noch direkt oder indirekt Finanzierungen oder Beiträge für Tätigkeiten innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen gewähren.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

¹⁾ Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.Bl. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

§ 54

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale
1992

1.

(1) Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'articolo 104 dello statuto.

2.

(1) La devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'articolo 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.

3.

(1) Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali. 2)

(2) Per i fini dell'articolo 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che, colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima. 3)

4.

(1) I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 71 dello statuto, ceduti alle Province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.

(2) I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.

5.

(1) La devoluzione alle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonché ai sensi dell'articolo 6.

(2) Ai fini dell'articolo 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.

6.

(1) L'applicazione dell'articolo 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

(2) L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni

amministrative è determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.

(3) L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.

(4) La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.

(5) Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:

a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonché certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;

b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.

(6) Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa è altresì determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.

(6/bis) Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali. 4)

(7) Le entrate afferenti al territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

7.

(1) Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.

(2) Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

8.

(1) Il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

(2) Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale. 5)

(3) Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

(4/bis) I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 6)

9.

(1) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità

diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10/bis, alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10/bis. 7)

10.

- (1) Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
- (2) L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
- (3) Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assessamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
- (4) Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.
- (5) Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:
 - a) le spese relative al personale statale in attività o quiescenza;
 - b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
 - c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
 - d) le spese riferite ad interventi statali relativi a leggi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
 - e) gli interventi statali per la finanza locale.
- (6) Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.
- (7) Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:
 - a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
 - b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.
- (8) L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.
- (9) Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4/bis.
- (10) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta. 8)

10/bis.

(1) Entro la data di cui al comma 2 dell'articolo 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta regionale che individua:

a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).

(2) Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.

(3) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1. si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione. 9)

11.

(1) Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.

(2) La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'articolo 78, comma 1, dello statuto.

(3) Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il Presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.

(4) Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.

12.

(1) Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

(3) In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

(4) Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento. 10)

13.

(1) La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze. 11)

(2) Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'articolo 82 dello statuto.

(3) La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

14.

(1) Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.

15.

(1) Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle Province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

16.

(1) Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

(2) Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.

17.

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

(2) Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(3) Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

18.

(1) Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'articolo 81 dello statuto.

(2) In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al consiglio.

19.

(1) A fini di coordinamento, i presidenti della Giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.

20.

(1) Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.

(2) I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.

(4) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.

(5) Le somme da detrarre ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.

(6) Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.

21.

(1) Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

(2) Sono abrogati l'articolo 1 e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

²⁾ Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

³⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁴⁾ Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(5) Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6/bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).

⁵⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁶⁾ Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁷⁾ L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(1) Le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1° gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:

a) gli ammontari delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;

b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;

c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996.

⁸⁾ L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 10/bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'articolo 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'articolo 10/bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(4) Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla

determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

(6) Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

⁹⁾ L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

¹⁰⁾ L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

¹¹⁾ Vedi l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(7) L'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.

§ 54

LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 268 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene
1992

1.

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen ohne weiteren Hinweis angeführte Statut ist das Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol, in dem mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstext wiedergegebenen und im Sinne des Artikels 104 des Statutes durch das Verfassungsgesetz vom 12. April 1989, Nr. 3 und durch Artikel 1 und 12 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeänderten Wortlaut.

2.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen nach Artikel 69 des Statutes an die Region Trentino-Südtirol wird auf der Grundlage derselben Einnahmen vorgenommen, die im Gebiet der Region in die Staatskassen eingezahlt werden.

3.

(1) Im Sinne der Artikel 72 und 73 des Statutes können die Provinzen Fremdenverkehrssteuern und -gebühren einführen, und die Region und die Provinzen können eigene Steuern in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems einführen, die aus Gesetzen hervorgehen, durch welche sie ausdrücklich für die einzelnen Steuern festgelegt werden, oder die im Falle einer Einführung von Steuern, die nicht eigens durch Staatsgesetze geregelt sind, der geltenden einschlägigen Gesetzgebung zu entnehmen sind. In Übereinstimmung mit den in den entsprechenden Gesetzen festgelegten Grundsätzen können die Region und die Provinzen weiters in den ihnen übertragenen Sachgebieten Steuern und Abgaben einführen, und zwar jene, die auch in den Zuständigkeitsbereich der Regionen mit Normalstatut und der anderen Provinzen fallen. Bis zum Zeitpunkt, zu dem die Provinzen oder die Region die genannten Steuern und Abgaben einführen, gelten weiterhin die Bestimmungen über die entsprechenden staatlichen Steuern und Abgaben. 2)

(2) Für die Zwecke des Artikels 72 des Statutes und im Rahmen der im ersten Absatz angeführten Grundsätze können die Provinzen innerhalb ihres Gebietsbereiches Steuern und Abgaben festsetzen, welche die mit dem Fremdenverkehr zusammenhängenden Tätigkeiten bzw. die Inanspruchnahme von unbeweglichen Gütern in diesem Bereich oder auch wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen, die als Fremdenverkehrstätigkeiten oder als fremdenverkehrsbezogene Tätigkeiten eingestuft sind, da sie unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt auch hinsichtlich ihres Wirkungskreises vom Fremdenverkehr direkt beeinflusst werden. 3)

4.

(1) Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer nach Artikel 71 des Statutes, die vom Staat den autonomen Provinzen Trient und Bozen im festen Ausmaß von neun Zehnteln abgetreten werden, beziehen sich auf das Wassergut des Staates. Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes bleiben dem Haushalt der jeweiligen Provinzen erhalten.

(2) Die Konzessionsgebühren für Kleinableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes stehen den Provinzen zu; dem Staat stehen jene auf dem Wassergut des Staates zu.

5.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen und die Abtretung der Abgaben nach den Artikeln 70, 71 und 75 des Statutes an die autonomen Provinzen Trient und Bozen wird auf der Grundlage des Ausmaßes derselben Einnahmen, die als Kompetenzbeträge und als Rückstände in die Staatskassen in den beiden Provinzen eingezahlt werden, sowie im Sinne des Artikels 6 vorgenommen.

(2) Für die Zwecke des Artikels 75 Absatz 1 Buchstabe g) des Statutes gelten als Steuereinnahmen jene, die im Staatshaushalt als solche ausgewiesen sind. Die Steuereinnahmen umfassen Zuschläge, Erhöhungen und Zinsen wegen unterbliebener oder verspäteter Zahlung und umfassen nicht Geldstrafen, Geldbußen und Verwaltungsstrafen, die wegen Übertretungen auferlegt worden sind.

6.

(1) Die Anwendung des Artikels 75 Absatz 2 des Statutes erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen der nachstehenden Absätze.

(2) Der Betrag der in Durchführung von Verwaltungsbestimmungen außerhalb des Gebietes der Provinzen eingezahlten Einnahmen nach Absatz 1 wird auf der Grundlage der Rechnungslegungen der zuständigen Ämter festgesetzt.

(3) Der Betrag der Anteile am Ertrag der Steuer auf den Besitz von Fahrzeugen und jener der Anteile am Ertrag der Fabrikationssteuer auf Erdölprodukte nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe f) werden auf der Grundlage der Beträge für die in der jeweiligen Provinz zugelassenen Fahrzeuge sowie auf der Grundlage der an den Verteilerstellen im Gebiet einer jeden Provinz abgegebenen Mengen und des gewogenen mittleren Steuersatzes der entsprechenden Fabrikationssteuer im selben Jahr festgesetzt.

(4) Die Festsetzung des Betrages der anderen Einnahmen, die den Bereich der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb des entsprechenden Gebietes zugeflossen sind, werden bis zu der durch Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister erfolgten Bestimmung der analytischen Festlegungseinzelheiten der den Provinzen zustehenden Erträge im Einvernehmen zwischen dem Schatzminister und den jeweiligen Landeshauptleuten vorgenommen.

(5) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 4 wird Bezug genommen:

a) für die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen und die lokale Einkommensteuer, auf die entsprechenden Erklärungen sowie Ersatzerklärungen oder auf jede andere auch provisorische Unterlage, die zur Ermittlung der den Provinzen zustehenden Einnahmen nützlich sein sollte, und zwar mit Bezug auf die Steuerpflichtigen mit Steuerwohnsitz im Gebiet der Provinzen,

b) für die Einbehalte auf Zinsen, Prämien und anderen Einnahmen, auf jede zur Bewertung der den Provinzen zustehenden Einnahmen geeigneten Unterlage, und zwar unter Berücksichtigung der Einlagen der natürlichen Personen und der bei den Postämtern und den Filialen der in jeder Provinz tätigen Banken und Kreditinstitute befindlichen Wertpapiere oder in bezug auf die Wertpapiere, die von Banken und Kreditinstituten mit Sitz in der jeweiligen Provinz in irgendeiner Weise verwaltet werden.

(6) Mit dem Einvernehmen nach Absatz 4 wird der konventionelle Anteil einer jeden im Absatz 5 berücksichtigten Steuereinnahme in bezug auf die entsprechenden Steuereinnahmen bestimmt, die im Gebiet der zwei Provinzen für dasselbe Haushaltsjahr eingehoben werden. Dieser konventionelle Anteil wird zur Festsetzung der Steuereinnahmen herangezogen, die den Provinzen mit Bezugnahme auf jenes Jahr abzutreten sind, in welchem das Einvernehmen nach Absatz 4 stattgefunden hat, und mit Bezug auf die nachfolgenden Jahre, bis zum Zustandekommen eines neuen Einvernehmens, das in der Regel nach mindestens drei Jahren fällig ist. Beim ersten Einvernehmen wird außerdem der prozentuelle jährliche Anteil festgesetzt, welcher den Zeitraum vom Jahre 1988 bis zu jenem betrifft, auf das sich das genannte Einvernehmen bezieht.

(6/bis) Innerhalb eines Jahres ab der im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 Buchstabe d) des Legislativdekrets zur Genehmigung dieser Bestimmung festgesetzten Frist muß das Einvernehmen laut Absatz 4 neu zustande kommen, um auch die Mehrwertsteuer, welche im Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe d) des Statuts vorgesehen und hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen ist, in die Steuern laut Absatz 5 mit einzuschließen. 4)

(7) Die Einnahmen, die das Gebiet der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb desselben Gebietes zugeflossen sind und nicht im Sinne der vorstehenden Absätze mengenmäßig festgelegt wurden, werden durch die Einnahmen als ausgeglichen betrachtet, die im Gebiet der zwei Provinzen eingehoben wurden und sich auf den restlichen Teil des Staatsgebietes beziehen.

7.

(1) Der Ertrag der Steuereinnahmen nach den Artikeln 2 und 5 wird nach Abzug der aus jedwem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen in bezug auf die genannten Einnahmen festgelegt.

(2) Die Einzelheiten zur buchmäßigen Erfassung der abzuziehenden Beträge für die Anwendung des Absatzes 1 werden mit Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister und im Einverständnis mit der Region und den Provinzen festgesetzt.

8.

(1) Die Zahlung der im Sinne der Artikel 2, 4, 5 und 6 der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zustehenden Beträge wird durch das Schatzministerium mittels direkter Zahlungsanweisung verfügt, die mit Gutschrift auf die beim zentralen Schatzamt zugunsten der genannten Körperschaften eröffneten Kontokorrente einzulösen ist.

(2) Diese Zahlung wird als Vorschußleistung im Ausmaß des jährlichen Ertrages der Steuereinnahmen, die den

genannten Körperschaften im vorhergehenden Haushaltsjahr entrichtet wurden, vorgenommen, und erfolgt in dreimonatlichen Raten. 5)

(3) Die Restzahlung wird mit dem entsprechenden allfälligen Ausgleich zusammen mit der Auszahlung der vierten Vierteljahresrate des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres vorgenommen, und zwar auf der Grundlage der von den zuständigen Finanzämtern mitgeteilten Daten.

(4) Die Bestimmungen nach diesem Artikel werden ab 1. Jänner 1992 angewandt; ab demselben Zeitpunkt werden die Bestimmungen nach Artikel 61 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 aufgehoben.

(4/bis) Die Beträge laut Absätze 2 und 3 werden der Region und den Provinzen innerhalb des ersten Monats jedes Quartals auf den jeweiligen beim zentralen Schatzamt zu ihren Gunsten eröffneten Kontokorrenten zur Verfügung gestellt. Die Region und die Provinzen können von ihren jeweiligen Konten und für jedes Konto über drei Behebungen pro Monat verfügen, unbeschadet günstiger Bestimmungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet des zentralen Schatzamtsdienstes. Die geforderten Beträge werden der Region und den Provinzen bei den jeweiligen Schatzämtern in der Regel innerhalb fünf Werktagen nach der Anforderung gutgeschrieben. 6)

9.

(1) Der Ertrag aus Erhöhungen von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Steuern ist dem Staat vorbehalten, falls er laut Gesetz und aufgrund von nicht im Artikel 10 Absatz 6 und im Artikel 10/bis Absatz 1 Buchstabe b) enthaltenen Zwecken im Sinne des Artikels 81 der Verfassung für die Deckung neuer besonderer gelegentlicher Ausgaben, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region und der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen, bestimmt ist, vorausgesetzt, daß er zeitlich begrenzt ist sowie im Staatshaushalt gesondert verbucht ist und daher beziffert werden kann. Für alle Fälle, die in diesem Artikel nicht behandelt werden, finden die Bestimmungen laut Artikel 10 und 10/bis Anwendung. 7)

10.

(1) Für den Abschluß der Vereinbarung betreffend die Festsetzung des veränderlichen Anteiles nach Artikel 78 des Statutes wird sowohl das Gesamtausmaß der Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates berücksichtigt, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, und zwar durch Anwendung des arithmetischen Durchschnittswertes der Bemessungsgrundlage in bezug auf die Bevölkerung und die Fläche einer jeden Provinz, als auch der Anteil der Erhöhung des Steuerertrages, welcher für die Zwecke und gemäß den Vereinbarungskriterien laut Absatz 6 und 7 für den Staat bestimmt ist.

(2) Die Vereinbarung für die Festlegung des veränderlichen Anteils für jedes Haushaltsjahr wird jährlich im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der Landesausschüsse abgeschlossen, und zwar jeweils innerhalb Februar mit Bezug auf den Anteil des laufenden Haushaltsjahres. Sollte es für eine sichere Planung der Geldmittel von seiten der Provinzen erforderlich sein, so kann die Vereinbarung auf deren Anfrage hin auch im Jahr vor dem Bezugsjahr abgeschlossen werden, wobei, falls notwendig, der Entwurf des Finanzgesetzes und die damit zusammenhängenden Gesetzentwürfe zu berücksichtigen sind.

(3) Die Ausgaben nach Absatz 1 werden den Bereitstellungen des staatlichen Haushaltsvoranschlages für das vorhergehende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der nachträglichen Änderungen, einschließlich jener mit Nachtragshaushalt vorgenommenen bzw., falls dieser noch nicht genehmigt wurde, einschließlich jener Änderungen laut dem betreffenden Gesetzentwurf entnommen, welcher beim Parlament von der Regierung eingebracht wurde. Das Höchstausmaß von vier Zehnteln des Ertrages der Mehrwertsteuer laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes wird auf der Grundlage des entsprechenden Wertes berechnet, der für den veränderlichen Anteil in bezug auf das vorhergehende Haushaltsjahr festgelegt wurde, und welcher unter Berücksichtigung der erfolgten Entwicklung des Ertrages sowie aufgrund der Angaben in bezug auf das diesbezügliche Ausmaß berichtigt wurde, die aus dem von der Regierung genehmigten Haushaltsvoranschlag für das Jahr hervorgehen, auf welches sich der veränderliche Anteil bezieht.

(4) Als allgemein sind jene Maßnahmen zu betrachten, die vom Staat auf gesamtstaatlicher Ebene, mit oder auch ohne Einschluß des Gebietes der zwei Provinzen, verfügt werden, sofern diese nicht ausdrücklich auf besondere Gegenden des Staatsgebietes beschränkt sind.

(5) Für die Zwecke der Festsetzung des veränderlichen Anteiles sind jedenfalls nicht zu berücksichtigen:

- a) die Ausgaben in bezug auf das im Dienst stehende oder im Ruhestand befindliche Personal des Staates,
- b) die Sonderfonds zur Deckung der zu ergreifenden Gesetzgebungsmaßnahmen,
- c) die im Haushalt des Staates ausgewiesenen Ausgaben für die Abtretung oder die buchhalterische Regelung von staatlichen Steuern oder Steueranteilen, die den Regionen mit Normalstatut und mit Sonderstatut zuerkannt sind,
- d) die Ausgaben für staatliche Maßnahmen in bezug auf die Gesetze nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, falls die Provinzen zu den entsprechenden Verteilungen zugelassen sind,
- e) die staatlichen Maßnahmen für die Lokal Finanzen.

(6) Ein den autonomen Provinzen zustehender Anteil der vorgesehenen Erhöhung des Steuerertrages - ausgenommen allerdings die Erhöhungen aufgrund der tendentiellen Entwicklung -, die sich aus korrektiven Maßnahmen für die

öffentlichen Finanzen ergibt, welche im Finanzgesetz und in den diesbezüglichen verbundenen Maßnahmen sowie in anderen dieselben Ziele verfolgenden und nicht zum Zwecke des Abschlusses der Vereinbarung für das vorhergehende Haushaltsjahr in Betracht gezogenen Gesetzesmaßnahmen, vorgesehen sind, und welche abzüglich der eventuell vorgesehenen Verringerungen des Ertrages aufgrund der Anwendung von damit zusammenhängenden Bestimmungen zu sehen ist, kann, beschränkt auf die in der Vereinbarung erwähnten Haushaltsjahre, für das Erreichen des Zieles der Sanierung der öffentlichen Finanzen gemäß vorgenannten Maßnahmen bestimmt werden.

(7) Bei der Festlegung des Anteils laut Absatz 6 sind weiterhin zu berücksichtigen:

- a) Erträge aus Erhöhungen der Steuersätze oder aus der Einführung neuer Steuern, wenn diese laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben laut Artikel 9 bestimmt sind, und wenn genannte Erträge nicht gesondert im Haushalt des Staates ausgewiesen oder keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen sind,
- b) Ausgaben in bezug auf neue den Provinzen vom Staat übertragene oder delegierte Zuständigkeiten.

(8) In der Vereinbarung laut Absatz 2 werden die Kriterien und die Modalitäten für die Regelung der sich ergebenden finanziellen Beziehungen festgesetzt. Beim Abschluß der genannten Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(9) Die Zahlung des den Provinzen zustehenden veränderlichen Anteils erfolgt dreimonatlich gemäß den Modalitäten laut Artikel 8 Absatz 1. Die entsprechenden Mittel werden zu den Terminen laut den Bestimmungen nach Artikel 8 Absatz 4/bis zur Verfügung gestellt.

(10) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 2 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so wird der veränderliche Anteil jeder Provinz in Höhe von 80 Prozent des für das vorhergehende Haushaltsjahr zustehenden Anteils ausgezahlt, vorbehaltlich des Ausgleichs auf der Grundlage der Übereinkunft, zu der man in der Folge gelangt ist. 8)

10/bis.

(1) Innerhalb des Datums laut Artikel 10 Absatz 2 wird weiters die Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Präsidenten des Regionalausschusses getroffen, in welcher nachstehendes festgelegt wird:

- a) der für den Staatshaushalt bestimmte Anteil des Steuerertrages aus den Erhöhungen von Steuersätzen bzw. aus der Einführung von neuen Steuern, falls er laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben gemäß Artikel 9 bestimmt ist, und falls der genannte Ertrag nicht gesondert im Staatshaushalt ausgewiesen bzw. keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen ist,
- b) der eventuelle zu Lasten des Haushalts der Region verbleibende Anteil an Ausgaben, die laut den Bestimmungen nach Artikel 10 Absatz 6 aus der Ausübung der der Region delegierten staatlichen Befugnisse erwachsen. Genannter Anteil ist unter Berücksichtigung des Anteils laut Buchstabe a) in den Grenzen der voraussichtlichen Erhöhung des Steuerertrages festzusetzen, welcher sich aus den korrektiven Maßnahmen für die öffentlichen Finanzen ergibt.

(2) Beim Abschluß der Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(3) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 1 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so finden die in den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet der Delegation von staatlichen Befugnissen an die Region vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 9)

11.

(1) Soweit der im Gebiet der Region eingehobene Ertrag der Mehrwertsteuer betreffend die Einfuhren ausbleibt oder aufgrund der Anwendung von EG- Bestimmungen betreffend die genannte Steuer oder aufgrund einer Verlegung der bestehenden Zolleinrichtungen vermindert wird, werden die sich daraus ergebenden Mindereinnahmen für die Provinzen und für die Region durch einen Betrag ersetzt, welcher nach den Anteilen des im Gebiet der Region für andere Staatssteuern eingehobenen Ertrages bemessen wird.

(2) Der Ersatzbetrag nach Absatz 1 wird auch zur Festsetzung der Gesamtgrenze der Abtretungen im veränderlichen Anteil nach Artikel 78 Absatz 1 des Statutes herangezogen.

(3) Die anderen Staatssteuern nach Absatz 1 werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Finanzminister, nach Beschlußfassung des Ministerrates, im Einverständnis mit dem Präsidenten des Regionalausschusses und mit den Landeshauptleuten bestimmt.

(4) Die Mindereinnahmen nach Absatz 1 werden im Vergleich mit dem Ertrag der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr festgelegt, welcher im Gebiet der Region im Haushaltsjahr vor jenem eingehoben wurde, in welchem die Mindereinnahmen verursacht wurden.

12.

(1) Die Bestimmungen betreffend die Verfahren und die Zweckbestimmung der Mittel nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden mit Bezug auf die diesbezüglich vorgesehenen Staatsgesetze angewandt,

auch wenn auf diese nicht ausdrücklich hingewiesen wird.

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 betreffen weder die Zuteilung noch die Aufteilung von staatlichen Geldern zugunsten der Provinz für die mit Staatsgesetzen festgelegten Zwecke. Für die genannten Gelder gelten weiterhin die Bestimmungen laut Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386.

(3) Im Falle einer Zuweisung von Finanzierungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden die entsprechenden Ausgabenbereitstellungen auf jeden Fall im Haushalt der Provinz in der Höhe eingetragen, die notwendig ist, um den im laufenden Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungen und Zahlungen nachkommen zu können, und zwar unbeschadet der Pflicht, die allfälligen Minderbeträge für Zuweisungen durch entsprechende Mehrbeträge in den nachfolgenden Haushaltsjahren auszugleichen.

(4) Die im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 zugewiesenen Beträge werden durch eine einmalige Zahlung oder durch mehrere Zahlungen entrichtet, und dies abgesehen von jeder anderen Verpflichtung. 10)

13.

(1) Die Region und die Provinzen sind zur Realisierung der Zusammenarbeit bei der Festlegung der Staatssteuern auf Einkommen von Rechtssubjekten mit Steuerwohnsitz in den jeweiligen Gebieten berechtigt, in die jährlichen Einkommenserklärungen, in die jährlichen Erklärungen der Steuersubstituten sowie in die Bescheinigungen nach den Artikeln 1, 2, 3 und 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 600 nach den mit dem Finanzminister zu vereinbarenden Einzelvorschriften Einsicht zu nehmen. 11)

(2) Die im Rahmen der Provinz tätigen Gemeindeverwaltungen und öffentlichen Körperschaften sind dazu angehalten, auf Anforderung jede für die Zielsetzungen nach Artikel 82 des Statutes zweckdienliche Auskunft zu geben.

(3) Die Region und die Provinzen können nähere Vorschriften darüber erlassen, in welcher Weise der Finanzverwaltung des Staates im Einvernehmen mit derselben Güter, Einrichtungen und Personal zur Verfügung gestellt werden.

14.

(1) Zur Ausübung der übertragenen Befugnisse nach Artikel 16 des Statutes vergütet der Staat der Region und den Provinzen die von ihnen getragenen Kosten. Die entsprechende Festlegung des Ausmaßes wird auf der Grundlage der in den einzelnen Übertragungsbestimmungen vorgesehenen Grundsätze oder im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der jeweiligen Ausschüsse verfügt.

15.

(1) Die Bereitstellungsanteile der Haushaltsvoranschläge der Ausgaben des Staatshaushaltes, von welchen aufgrund der einschlägigen Gesetze in den verschiedenen Eingriffsbereichen die Zuweisung an die Region Trentino-Südtirol vorgesehen wurde, werden für die in die Zuständigkeit der Provinzen Trient und Bozen fallenden Sachbereiche denselben Provinzen entrichtet und bleiben den jeweiligen Haushalten erhalten.

16.

(1) Es steht der Region und den Provinzen zu, Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Haushalte, der Rechnungslegungen, der Vermögensverwaltung und der Verträge der Region und derselben Provinzen und der von diesen abhängigen Körperschaften und Anstalten zu erlassen.

(2) Auf die Region und auf die Provinzen werden die Bestimmungen nach dem Gesetz vom 21. Juni 1896, Nr. 218 nicht angewandt.

17.

(1) Die Aufgaben der Staatsverwaltung, die direkt von den Zentralorganen und den peripheren Organen des Staates auf dem Gebiet der Lokalfinanzen ausgeübt werden, sowie die bereits der Region Trentino-Südtirol im selben Sachbereich zustehenden Aufgaben werden für das jeweilige Gebiet von den Provinzen Trient und Bozen ausgeübt. Der Bereich der Lokalfinanzen umfaßt nicht den Bereich der örtlichen Steuern.

(2) Die der Region durch das Statut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen zugewiesenen Zuständigkeiten in den Sachgebieten betreffend die Ordnungen bleiben aufrecht.

(3) In Beachtung der regionalen Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gemeindeordnung regeln die Provinzen durch Gesetz die Richtlinien zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinden, einschließlich der Grenzen für die Einstellung von Personal, der Einzelheiten für die Aufnahme von Schulden sowie der Verfahren für die vertragliche Tätigkeit.

18.

(1) Die Provinzen legen mit Gesetz die Einzelheiten und Richtlinien zum Abschluß der Vereinbarung nach Artikel 81 des Statutes fest.

(2) Sollte es innerhalb der durch die Gesetze nach dem vorstehenden Absatz 1 festgelegten Fristen zu keiner Vereinbarung kommen, werden die Begründungen der Parteien in einer eigenen Niederschrift aufgenommen, die dem Gesetzentwurf für die Zuweisung der im Artikel 81 des Statutes vorgesehenen finanziellen Mittel an die Gemeinden beizulegen ist, welchen der Landesausschuß dem Landtag vorlegt.

19.

(1) Für die Zwecke der Koordinierung vereinbaren die Landeshauptleute jährlich mit dem Schatzminister das Ausmaß der Mittel, die die Darlehens- und Depositenkasse in den jeweiligen Provinzen auf der Grundlage der Programme in den Bereichen der Lokalfinanzen, der öffentlichen Arbeiten und des wie auch immer geförderten Bauwesens und gemäß den von denselben festgelegten Prioritäten auch in Abweichung von den allfälligen einschlägigen staatlichen Bestimmungen festgelegt.

20.

(1) Im Sinne des Artikels 110 des Statutes wird der Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung der im VI. Abschnitt desselben Statutes enthaltenen Bestimmungen auf den 1. Jänner 1973 festgelegt.

(2) Die Beziehungen finanzieller Art, die sich aus der Anwendung des VI. Abschnittes des Statutes für den Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 1973 und dem 31. Dezember 1987 ergeben, sind als endgültig geregelt anzusehen, und zwar gemäß den durch die zuständigen staatlichen Organe gegenüber der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen provisorisch erlassenen Einzelvorschriften.

(3) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 entsprechen die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern jenen, die der Region und den Provinzen im Sinne des Artikels 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 638 für die Haushaltsjahre 1988 und 1989 abgetreten wurden.

(4) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, werden die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern in einem Ausmaß festgesetzt, das den insgesamt vom Staat verfügbaren Übertragungen zugunsten der Gemeinden für die Aufteilung des ordentlichen Fonds für die Lokalfinanzen entspricht.

(5) Die im Sinne des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abzuziehenden Beträge werden vom Schatzminister im Einvernehmen mit dem jeweiligen Landeshauptmann festgesetzt.

(6) Bis zum Erlaß des im vorstehenden Artikel 7 Absatz 2 vorgesehenen Dekretes wird der Ertrag der Steuereinnahmen nach den vorstehenden Artikeln 2 und 5 einschließlich der aus jedwedem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen hinsichtlich der genannten Einnahmen festgesetzt, und die von den Provinzen und der Region als Rückzahlung geschuldeten Beträge werden anlässlich der Zahlungen nach dem vorstehenden Artikel 8 Absätze 3 und 4, deren Betrag den Forderungen der Finanzintendantur oder anderer Ämter der Finanzverwaltung entspricht, abgezogen.

21.

(1) Die in den Artikeln 57, 62 und 63 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 enthaltenen Bestimmungen sind aufgehoben.

(2) Die Artikel 1 und 6 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 473 sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

¹⁾ Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.Bl. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

²⁾ Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

³⁾ Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

⁴⁾ Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absatz 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(5) Die eventuellen Mehrerträge aufgrund der Anwendung des Artikels 6 Absatz 6/bis des Legislativdekrets vom 16.

März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 2 dieses Dekretes, werden den Provinzen ab dem Jahr nach Ablauf der im Sinne des Absatzes 3 Buchstabe d) festgesetzten Frist zugewiesen.

5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

6) Absatz 4/bis wurde angefügt durch Art. 3 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

7) Art. 9 wurde ersetzt durch Art. 4 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 1 und 3 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(1) Die Bestimmungen laut Artikel 9 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 4 dieses Dekretes, werden am 1. Jänner 1996 wirksam. Ab demselben Datum finden für die Region und für die Provinzen die bereits mit vor dem Inkrafttreten dieses Dekretes in Kraft getretenen Staatsgesetzen verfügbaren dem Staat vorbehaltenen Erträge aus Steuern keine Anwendung mehr.

(3) Innerhalb sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Dekretes wird im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten des Regionalausschusses und der Landesausschüsse Folgendes festgelegt:

a) der dem Staat vorbehaltene Ertrag aus Steuern, wie bereits in geltenden Gesetzen verfügt, der dem Staat bis zum 31. Dezember 1995 auf der Grundlage einer Schätzung der Ertragerhöhungen zusteht, die sich aus genannten Gesetzen ergeben, abzüglich eventueller Ertragsverringerungen infolge der damit zusammenhängenden Bestimmungen und der Erhöhung aufgrund der tendentiellen Entwicklung,

b) das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekretes noch nicht festgelegte Ausmaß der veränderlichen Anteile bis zum Jahre 1995, unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Absatz 6,

c) der Anteil zur Beteiligung an den Sparmaßnahmen des Staates laut Artikel 34 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724, beschränkt auf das Jahr 1995,

d) die Modalitäten für die auch schrittweise Regelung der finanziellen Beziehungen, die sich aus den Bestimmungen laut Buchstaben a), b) und c) ergeben, wobei jedenfalls die Entrichtung der den Provinzen zustehenden Nettobeträge im Ausmaß von höchstens vier Jahresraten ab 1996 vorzusehen ist.

8) Art. 10 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 2, 4 und 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 10 des genannten Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden, mit Ausnahme der Verfügungen laut Absatz 4, mit Abschluß der Vereinbarungen über die Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Die Bestimmungen laut Artikel 10/bis des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 6 dieses Dekretes, werden mit Abschluß der Vereinbarungen für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Beim Abschluß der Vereinbarungen laut Artikel 10/bis bezüglich der Haushaltsjahre 1996 und 1997 werden die bereits für den Staatshaushalt im Sinne des Artikels 34 Absatz 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724 sichergestellten Ausgabeneinsparungen berücksichtigt.

(4) Die Bestimmungen laut Artikel 10 Absatz 10 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden nach Abschluß der Vereinbarungen bezüglich der Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1997 erstmals angewandt.

(6) Für den Abschluß der Vereinbarung zur Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1995 können die Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, sowie die Grenze der vier Zehntel des Mehrwertsteuerertrages laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes gemäß den Modalitäten nach Artikel 10 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, angewandt werden.

9) Art. 10/bis wurde eingefügt durch Art. 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

10) Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

11) Siehe Art. 8 Absatz 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(7) Die Vereinbarung laut Artikel 13 Absatz 1 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 ist innerhalb sechs Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekretes abzuschließen. Die genannte Vereinbarung beinhaltet auch die jährlichen Erklärungen in bezug auf die Mehrwertsteuer.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(...)

Art. 7

Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per

interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari."

in:

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18848&dpath=document&dfile=21092011000343>.

Corte Costituzionale Sentenza n. 482 del 1995

(...)

Considerato in dirittopunto 4:

“4.- Tutte le ricorrenti denunciano, con diversa latitudine di argomentazioni, l'illegittimità costituzionale della qualificazione delle disposizioni della legge, che costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello

Stato" (art. 1, comma 2).

L'autoqualificazione normativa prescinde, ad avviso delle ricorrenti, dal reale contenuto di principio delle singole disposizioni della legge, che anzi conterrebbe una disciplina puntuale e di dettaglio, tale da limitare l'autonomia legislativa regionale sino a configurarla non più come concorrente, ma come meramente attuativa, e tale da restringere anche la competenza legislativa primaria, riservata alle regioni ed alle province ad autonomia speciale.

La sola Regione Emilia-Romagna ritiene che la particolare qualificazione normativa, disposta dall'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994, violi anche l'art. 11 della Costituzione, perché essa si riferirebbe anche a disposizioni in contrasto con la direttiva 89/440/CEE (recepita con il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406), sicché il legislatore regionale non potrebbe conformarsi alla disciplina comunitaria.

Le questioni, prospettate con riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed alle norme statutarie delle Regioni ad autonomia speciale, sono fondate nei sensi appresso precisati.

La legge n. 109 del 1994 innova profondamente il quadro legislativo sui lavori pubblici. Essa è diretta a riordinare complessivamente la materia, modificando tratti essenziali della precedente disciplina, considerata inadeguata per un'efficace amministrazione del settore, che richiede la programmazione e l'effettiva esecuzione delle opere pubbliche in tempi ed a costi certi e prefissati, secondo procedure trasparenti ed idonee a garantire la correttezza e la libera concorrenza, con una netta separazione, anche per gli aspetti tecnici che vanno dalla progettazione al collaudo, dei compiti propri dell'amministrazione committente rispetto all'attività di chi esegue le opere.

La complessiva e profonda innovazione normativa tocca un settore che, negli aspetti disciplinati dalla riforma, assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali. Inoltre si afferma l'esigenza di costituire un organismo indipendente, al quale affidare la vigilanza e la garanzia del rispetto dei principi fissati dalla legge.

Nel caso in esame ricorrono, dunque, gli elementi richiesti dalla Corte perché una disciplina legislativa veda riconosciuti i caratteri sostanziali delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze nn. 406, 153, 29 del 1995, 356 del 1994, 359 e 355 del 1993).

Tuttavia la valutazione, riferita alla legge nel suo complesso, non consente di attribuire all'autoqualificazione enunciata dal legislatore un valore ed un'estensione così assoluti, da attribuire

a tutte le disposizioni e ad ogni prescrizione normativa il valore di principio e di norma fondamentale del settore.

Più volte la Corte ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali di riforma economico-sociale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (sentenze nn. 355, 354 del 1994 e 1033 del 1988). La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.

L'Avvocatura dello Stato, pur chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata, ritiene tuttavia che la qualificazione enunciata dal legislatore vale per quanto risulta effettivamente rispondente alla portata riformatrice ed ai contenuti sostanziali del provvedimento. Anche in questa prospettiva rimarrebbe, quindi, escluso il riconoscimento generalizzato della qualificazione normativa di principio o di norma fondamentale, che non si estenderebbe a tutte le previsioni e prescrizioni della legge, ma dovrebbe essere interpretativamente ristretto solo a quei principi ed a quelle norme che presentano effettivamente tali caratteristiche sostanziali.

La tecnica legislativa adottata nella legge n. 109 del 1994 accomuna in uno stesso contesto normativo l'enunciazione dei principi e la loro articolazione attuativa. Questa non sempre rappresenta l'unico possibile svolgimento dei principi, né è in tutti i casi legata ad essi da un rapporto di necessaria integrazione. I principi, se non espressamente enunciati, possono anche essere desunti dalla disciplina di dettaglio, che ad essi si ispira o che necessariamente li implica e presuppone.

Nel contesto di una incisiva riforma, la qualifica di fondamentale da attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal costituire esse un elemento coesistente alla riforma economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del suo sviluppo normativo.

Non tutte le disposizioni, né il loro compiuto tenore letterale, costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale" e "principi della legislazione dello Stato", ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili.

La distinzione non si risolve in una mera chiarificazione espressiva o nominalistica, ma, nella complessiva disciplina di settore, tocca il livello della legittimità costituzionale e deve essere manifestata nella legge per escludere che tutte le singole disposizioni e tutti i loro contenuti normativi costituiscano un vincolo per la legislazione regionale.

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui prescrive che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge".

Non può trovare accoglimento, invece, l'ulteriore profilo prospettato dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all'art. 11 della Costituzione.

L'attuazione delle direttive comunitarie - disciplinata, per quanto riguarda le competenze delle regioni e delle province autonome, dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 - e la qualificazione delle disposizioni della legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi

della legislazione dello Stato muovono su piani diversi (cfr. sentenza n. 349 del 1991), e non è in discussione la prevalenza della disciplina comunitaria nell'ambito di competenze ad essa riservato.”

In : <http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0482s-95.htm>

Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994

D.lgs. di riordino della disciplina in materia sanitaria - Qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale

Sentenza (18 luglio) 27 luglio 1994, n. 354; Pres. Casavola - Red. Guizzi

Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 20 d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517: disposizione, questa, che qualifica come « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica » alcuni articoli del decreto legislativo n. 502, anch'essi modificati dal decreto n. 517, e precisamente l'art. 1, commi 1 e 4; l'art. 6, commi 1 e 2; gli artt. 10, 11, 12 e 13; l'art. 14, comma 1, e gli artt. 15, 16, 17 e 18.

Ricorda la Provincia ricorrente che l'art. 1, comma 1, 1. 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia sanitaria. Fra i principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1, vi è anche quello, dettato dalla lettera z), che fa salve le competenze e le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Governo, attuando la delega con il decreto legislativo n. 502 del 1992, ha previsto, all'art. 19, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano « provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione ».

In base a quanto disposto dall'art. 1 1.n. 421 del 1992, il Governo ha poi emanato il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 che, nell'introdurre modifiche al citato decreto legislativo n. 502, ne ha sostituito in particolare l'art. 19. Il nuovo testo di detto articolo indica, al comma 2, gli articoli del decreto legislativo n. 502, prima menzionati, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale. Ma tale previsione sarebbe incostituzionale per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, comma 3; 4, comma 1; 8, comma 1, n. 29; 9, comma 1, n. 10; 16, comma 1, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e delle norme di attuazione.

2. La Provincia è titolare di competenze di tipo esclusivo in materia di addestramento e formazione professionale, e di tipo concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Coerentemente, il decreto legislativo 10 marzo 1992 n. 267, all'art. 3, autorizza l'istituzione di corsi di studio di formazione professionale, i cui attestati abilitano all'esercizio di attività professionali in corrispondenza alle norme comunitarie; e questa Corte, con la sentenza n. 316 del 1993, ha riconosciuto la competenza della Provincia autonoma di Bolzano anche in materia di formazione specifica in medicina generale. Senonché, la qualificazione delle disposizioni di una legge come norme fondamentali di riforma economico sociale, osserva la ricorrente, non può discendere solo dalla definizione data dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni, (si citano, in proposito, le sentt. nn. 219 del 1984, 1033 del 1988, 349 del 1991, e, da ultimo, la 355 del 1993, che concerne specificamente la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 502 del 1992). L'originaria formulazione dell'art. 19, conformemente al principio contenuto nella legge delega, faceva perciò salve le competenze della Provincia, mentre il nuovo testo del comma 2 di detto articolo vincolerebbe la competenza provinciale, anche di tipo esclusivo, non soltanto ai principi desumibili dalla legge n. 421 del 1992 (e dal decreto n. 502 del 1992, come novellato), ma a tutte le disposizioni, di principio e non, di cui agli articoli e commi indicati.

La Provincia ritiene che le disposizioni elencate nell'art. 19, comma 2, difettino dei caratteri peculiari delle norme fondamentali, secondo la giurisprudenza costituzionale, e richiama in tal senso l'art. 16 d.lgs. n. 502 che, disciplinando la formazione medica, incide sulla formazione specifica in medicina generale, la quale rientra come chiarito dalla citata sent. n. 316 del 1993 nella competenza esclusiva della Provincia in materia di addestramento e formazione professionale.

3. Vi sarebbe, poi, violazione altresì dei criteri direttivi della delega legislativa e, quindi, dell'art. 76 Cost., innanzitutto con riguardo al principio di cui all'art. 1, comma 1, lett. z), 1. n. 421 del 1992. E vi sarebbe violazione, altresì, dell'art. 1, comma 1, che prescrive il preventivo vaglio della Conferenza Stato-Regioni sul testo dei decreti legislativi. Lo schema di decreto inviato dal Governo alla Conferenza prevedeva infatti una riformulazione dell'art. 19 diversa da quella successivamente adottata in sede di emanazione del decreto legislativo n. 517: la qualificazione di « norma fondamentale di riforma » era limitata ai principi desumibili dagli articoli e commi indicati, con formula ben più rispettosa dell'autonomia regionale e provinciale; sul testo invece adottato, il Governo non ha richiesto un nuovo parere della Conferenza.

La Provincia afferma, inoltre, che il testo trasmesso alle commissioni parlamentari (ex art. 1, comma 4, 1. n. 421 del 1992) era formulato diversamente da quello emanato, con ulteriore violazione dei principi e criteri direttivi della delega.

4. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza della questione.

Ricorda l'Avvocatura che, per la materia dell'igiene e sanità, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno solo competenza concorrente. In ogni caso, parte degli articoli richiamati dall'art. 19, comma 2, riguardano materie che non sono di competenza regionale, come è evidente per l'art. 1, commi 1 e 4, e per gli artt. 11, 12 e 17.

Lungi dall'essere invasivo delle competenze provinciali, il comma 2 dell'art. 19 si configura come una disposizione tecnicamente poco felice, forse inutile, ma che non ha certo la forza di modificare gli statuti speciali, promuovendo a primaria una competenza concorrente o, addirittura, trasferendo ex novo competenze statali alle autonomie speciali. Probabilmente, l'attuazione del principio direttivo posto dall'art. 1, lett. z), della legge-delega n. 421 è assolta dagli articoli che nel decreto legislativo precedono l'art. 19, senza che vi fosse necessità di una clausola ad hoc. D'altra parte, la Provincia lamenta, ad opera dell'art. 16 del decreto, un'invasione meramente ipotetica delle sue competenze non per la sanità (art. 9, n. 10, Statuto), ma per l'addestramento e la formazione professionale (art. 11, n. 29). Invasione che si ritiene non sussistere.

5. Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale ha presentato memoria, soffermandosi sul vizio procedurale denunciato dalla ricorrente con riguardo al testo trasmesso, per il parere, alla Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata era sostanzialmente già presente nel testo trasmesso alla Conferenza; e, inoltre, il parere di quest'ultima è previsto soltanto dal comma 1 dell'art. 1 della legge-delega n. 421, e non dal comma 4, che concerne le disposizioni correttive. Il confronto in seno alla Conferenza su dette disposizioni ha carattere politico, alla luce del principio di leale collaborazione, e si colloca « a fianco » dell'iter formativo dell'atto, non all'interno di esso. L'Avvocatura rileva, altresì, che le regole dettate dalla prima parte dell'art. 1, comma 1, della legge-delega non fanno parte dei principi e criteri direttivi elencati nel seguito dello stesso articolo: nessuna rilevanza hanno, dunque, le modeste

diversificazioni tra il testo inviato il 6 ottobre 1993 e quello poi emanato.

Quanto al profilo della formazione medica di cui all'art. 16 d.lgs., n. 502 del 1992, novellato dal decreto n. 517 del 1993, l'Avvocatura ritiene che si tratti di una norma generale, che definisce i doveri e compiti degli specializzandi, e non l'organizzazione dei corsi e delle attività didattiche. Del resto, il predetto art. 16 si collega all'art. 6, che riguarda i rapporti fra il servizio sanitario nazionale e l'università. Il precedente giurisprudenziale deve perciò essere individuato nella sent. n. 191 del 1991, e non nella sent. n. 316 del 1993.

6. Anche La Provincia di Bolzano ha depositato memoria, insistendo sui rilievi già mossi.

Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 20 d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517: disposizione che qualifica come « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica » alcuni articoli del decreto legislativo n. 502, come modificato dallo stesso decreto n. 517, e precisamente l'art. 1, commi 1 e 4; l'art. 6, commi 1 e 2; gli artt. 10, 11, 12 e 13; l'art. 14, comma 1, e gli artt. 15, 16, 17 e 18. La Provincia denuncia la violazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (e segnatamente degli artt. 8, comma 1, n. 29; 9, comma 1, n. 10; 16). Denuncia, altresì, la violazione dei principi e criteri direttivi della legge-delega n. 421 del 1992 e, quindi, dell'art. 76 Cost., per vizi nell'iter di formazione del decreto delegato: il Governo avrebbe infatti trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni una stesura dell'art. 19 differente da quella poi emanata; anche alle commissioni parlamentari sarebbe stato inviato, per il parere prescritto, un testo dell'articolo poi modificato al momento della definitiva emanazione.

Le disposizioni prima menzionate difettano dei caratteri di innovatività rispetto alle norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione conclude la ricorrente non è circoscritta ai soli principi connessi a un interesse unitario dello Stato.

2. La questione è fondata.

L'art. 20 d.lgs. n. 517 del 1993 (che ha novellato l'art. 19 d.lgs. n. 502 del 1992) eleva al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale l'art. 1 commi 1 e 4; l'art. 6 commi 1 e 2; gli artt. 10, 11, 12 e 13; l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 d.lgs. n. 502 del 1992.

Non è peraltro sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore, perché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione (in particolare sent. n. 219 del 1984, nonché sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988 e 99 del 1987).

E vero che i principi concernenti l'organizzazione delle strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed è vero che le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il richiamo, operato dall'articolo in esame, a tutte le disposizioni introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed è certamente lesivo delle

competenze invocate nel ricorso, con particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di addestramento e formazione professionale in cui rientra la formazione specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993).

É significativo, d'altra parte, che lo schema originario del decreto legislativo « correttivo », n. 517 del 1993, trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni, presentava una ben diversa formulazione, indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali, poiché venivano innalzate a « principi fondamentali di riforma economico-sociale » non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli e commi in questione, ma solo i principi informativi degli stessi. Né è chiara la ragione per cui, al momento della definitiva emanazione del testo, il Governo abbia modificato tale formula per adottare quella in esame.

Va perciò dichiarata, per violazione delle norme statutarie prima indicate, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. Resta assorbito ogni altro profilo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 20 d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili.

<http://lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx?id=2133318&idArt=2133318&action=1&data=&chkNote=on&chkDelibere=on&textsize=0.8&ListaArticoli=&txtMail=>

Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994

Determinazione della quota variabile - Erogazioni di anticipazioni annue -
Finanziamento del servizio sanitario e determinazione del concorso delle Province
autonome - Riserva all'erario di maggiori entrate tributarie

Sentenza (19 luglio) 27 luglio 1994, n. 355; Pres. Casavola - Red. Guizzi

Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in via principale, per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 3 comma 3, 8 comma 1, 9 comma 1, 16 comma 1, 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989 n. 386), 104 comma 1, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10, comma 6, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 268), questione di legittimità dell'art. 12, commi 5 e 9, e dell'art. 16, comma 17, l. 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). L'art. 78 dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di una quota (non superiore a quattro decimi) del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'importazione, riscossa nel territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale che tiene conto delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della Provincia. La disciplina anzidetta è integrata dall'art. 10 d.lgs. n. 268 del 1992 cit., ove si prevede che, qualora non sia raggiunto l'accordo, la quota è devoluta alla Provincia nella misura concordata per l'esercizio precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento.

La Provincia impugna l'art. 12, comma 5, l. n. 537 del 1993, ritenendolo lesivo dell'autonomia finanziaria e delle competenze che le sono riconosciute dalle norme indicate. In contrasto con il citato art. 10, comma 6, d.lgs. n. 268 del 1992, il comma 5 stabilisce che le quote variabili per gli anni 1990, 1991, 1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato accordo ex art. 78 dello Statuto dispone, altresì, che si possa erogare l'anticipazione solo per « impegni di accertata urgenza » e sulla base di « specifiche intese ». La disposizione impugnata non dà certezza né dell'an, né del quantum dell'anticipazione sulla quota definitiva, e deroga alla normativa di attuazione statutaria; sotto tale profilo, essa è illegittima anche per violazione dell'art. 107 dello Statuto: le norme di attuazione statutaria della Regione Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne impedisce l'abrogazione, o la deroga, da parte di atti legislativi adottati con diverso procedimento (sent. n. 40 del 1992 di questa Corte).

1.2. La Provincia impugna, poi, l'art. 12, comma 9, primo periodo, l. n. 537 del 1993, per violazione delle norme statutarie e di attuazione citate, e degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 268 del 1992 e dell'art. 3 Cost. Essa osserva, in proposito, che tale disposizione riduce l'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale nonché i contributi sanitari spettanti alla Provincia, e ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, giacché deve essere assicurata a tutte le Regioni uniformità di finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera. Insieme con l'art. 3 Cost., sarebbe violato il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia, in materia di sanità (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, dello Statuto) e nelle altre materie di propria competenza, per la sottrazione di risorse finanziarie che altrimenti sarebbero state destinate a settori diversi dalla sanità.

La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, l. 23 dicembre 1992 n. 498, che questa Corte ha ritenuto non illegittima (sent. n. 357 del 1993), solo perché assistita da caratteri di urgenza e transitorietà; giustificazione che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli ai trasferimenti finanziari, richiesti da eventuali difficoltà di bilancio dello Stato, si sarebbero dovuti effettuare, in ipotesi, secondo la procedura di determinazione della « quota variabile » ex art. 78

dello Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina della finanza provinciale stabilita dallo Statuto e dalle norme di attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto. Al contrario, la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'accordo raggiunto in dette procedure.

1.3. La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, per violazione delle competenze di cui agli artt. 3 comma 3, 4 comma 1, 5 comma 1, 8 comma 1 n. 29, 9 comma 1 n. 10, 16 comma I, dello Statuto speciale, e delle relative norme di attuazione. Dopo aver richiamato le proprie competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di tipo esclusivo) e in materia di igiene e sanità (di tipo concorrente), sottolinea che in base al decreto legislativo n. 267 del 1992 le inseriscono potestà legislative e amministrative attinenti al funzionamento, e alla gestione, delle istituzioni e degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano è quindi autorizzata a organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche aree professionali (art. 3 d.lgs, n. 267 del 1992, che ha integrato l'art. 5 d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689), e questa Corte ha riconosciuto, con la sent. n. 316 del 1993, la sua competenza anche per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Ora, rileva la ricorrente, l'identificazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale non discende dalla mera definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni (sentt. nn. 219 del 1984, 1033 del 1988 e 349 del 1991); e ricordando i criteri affermati nella sentenza n. 355 del 1993, denuncia l'incostituzionalità del secondo periodo del comma 9, poiché vincolerebbe la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge-delega n. 421 del 1992 (o anche dalle disposizioni d.lgs, n. 502 del 1992), ma a tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e commi del decreto legislativo n. 502, indicati dal comma 9 qui impugnato. Dette disposizioni non modificano norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione non è limitata alle norme di principio connesse a un interesse unitario dello Stato.

1.4. La Provincia impugna, infine, l'art. 16, comma 17,1. n. 537 del 1993, in quanto violerebbe anch'essa le disposizioni già richiamate dello Statuto e le relative norme di attuazione (in particolare gli artt. 5, 6 e 9 d.lgs, n. 268 del 1992). La riserva allo Stato delle entrate derivanti dal capo II della legge, prevista dal comma impugnato, lede la sua autonomia finanziaria: il maggior gettito tributario non è infatti destinato, ai sensi dell'art. 81 Cost., alla copertura di nuove o maggiori spese statali che non rientrano nelle materie di competenza provinciale (come richiede l'art. 9 d.lgs. n. 268 del 1992), ma è destinato a coprire, in modo del tutto generico, gli oneri per il servizio del debito pubblico e a riequilibrare il bilancio. Il comma 17, nella seconda parte, demanda a un decreto ministeriale le modalità di attuazione della normativa in esame, ma non fa salva la previa intesa con il Presidente della Giunta provinciale richiesta dall'art. 9 d.lgs. n. 268, e viola gli artt. 104 e 107 dello Statuto speciale, nel momento in cui deroga alla disciplina statutaria senza le particolari procedure collaborative prescritte appunto dallo Statuto.

2. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato anch'essa questione di legittimità dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 16, comma 17, 1. n. 537 del 1993 in riferimento all'art. 78 dello Statuto speciale e all'art. 10, comma 6, d.lgs, n. 268 del 1992 sia per il differimento dell'erogazione della quota variabile, sia per quanto previsto nel secondo periodo di detto comma 5, laddove subordina l'erogazione delle anticipazioni a « impegni di accertata urgenza », sulla base di « specifiche intese ».

La norma di attuazione esige che l'ammontare della quota variabile sia devoluta nella misura concordata per l'anno precedente, senza necessità di specifica intesa, qualora non si raggiunga accordo tra il Governo e la Giunta provinciale. Devoluzione deve qui intendersi come materiale erogazione e non solo come determinazione: anche sotto questo profilo, il differimento dell'erogazione di ben quattro anni non è ammissibile, poiché il ritardo superiore a sei mesi implica, secondo la norma di attuazione, l'effettiva erogazione di una quota eguale a quella dell'esercizio precedente.

La norma riecheggia il meccanismo della « tesoreria unica », che condiziona la disponibilità di cassa delle risorse spettanti agli enti periferici; e in questo caso si condiziona l'assegnazione delle

risorse in termini di competenza, comprimendo indebitamente l'autonomia finanziaria della Provincia per la mancata iscrizione in bilancio dell'entrata.

2.2. La Provincia impugna, poi, l'art. 16, comma 17, 1. n. 537 del 1993, che sancisce la riserva allo Stato delle nuove entrate derivanti dalla legge, al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 9 d.lgs, n. 268 del 1992. Affermare che tali entrate concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico non comporta la loro destinazione a specifica copertura di nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene in alcun modo disposta). Né il richiamo alle linee di politica economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio equivale a finalizzare dette entrate alla copertura di nuove o maggiori spese. Norma analoga a quella in esame è stata vagliata da questa Corte, in un giudizio promosso dalla Regione siciliana, con riguardo all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di detta Regione (d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074), il cui contenuto, però, non sarebbe identico alle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige (sent. n. 362 del 1993).

Diverso è il parametro di giudizio, e ciò è decisivo, ad avviso della ricorrente, ai fini della presente pronuncia. Il d.P.R. n. 1074 del 1965 assegna alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del territorio, ma fa eccezione per quelle il cui gettito è destinato alla soddisfazione di particolari finalità dello Stato, specificate dalla legge. Lo Statuto del Trentino-Alto Adige, all'art. 75, prevede invece la devoluzione diretta e tassativa di quote prefissate del gettito di determinati tributi erariali. La relativa norma di attuazione (art. 9 d.lgs, n. 268 del 1992) richiede quindi molto di più della ricordata norma di attuazione dello Statuto siciliano, e cioè la copertura di nuove o maggiori spese, che afferiscono o a materie diverse da quelle di competenza regionale e provinciale, o a calamità naturali. E, a sostegno di tale impostazione, si richiama la sentenza n. 363 del 1993 di questa Corte.

3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l'infondatezza dei restanti.

Con riguardo all'art. 12, comma 5, 1. n. 537 del 1993, osserva che per gli anni 1990, 1991 e 1992, non sono stati perfezionati i relativi accordi; nessun vincolo « da accordo » si oppone, dunque, alla statuizione sovrana del Parlamento. La quantificazione nella « misura concordata per l'esercizio precedente » non concreta, d'altra parte, un diritto soggettivo della Provincia; e in ogni caso le Camere hanno scelto una misura rispettosa dell'autonomia provinciale, non pregiudicando futuri accordi e prolungando, in pratica, il tempo utile per raggiungerli. La legge consente comunque l'erogazione di anticipazioni annue per impegni di accertata urgenza sì che vi sarebbe difetto di interesse oggettivo a ricorrere avverso il comma 5.

Quanto al comma 9 dell'art. 12, impugnato dalla sola Provincia di Bolzano, si fa presente che alla Provincia non è data « garanzia quantitativa » in ordine alla partecipazione alla ripartizione del fondo sanitario « in condizioni di parità con le altre regioni » (come si vorrebbe argomentando dall'art. 5, comma 1, 1. 30 novembre 1989 n. 386). La disposizione proroga il concorso al finanziamento del servizio sanitario previsto da leggi antecedenti, in attesa di una più marcata regionalizzazione della sanità: si è, dunque, innanzi a una disciplina transitoria, destinata a superamento.

Circa la censura mossa all'art. 16, comma 17, l'Avvocatura generale, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, segnala che questione analoga è stata decisa dalla recente sentenza della Corte n. 52 del 1994, resa nei confronti delle stesse Province. E sempre con riguardo al comma 17, secondo periodo, aggiunge che la doglianza deve ritenersi superata, visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 20 aprile 1994 n. 1504, ha chiarito il significato di tale inciso, escludendone l'applicabilità nei confronti delle Province autonome: al momento della quantificazione dell'imposta sarà infatti utilizzata la procedura della norma di attuazione, con la relativa intesa Stato-Province.

4. Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha presentato memoria, richiamando, per quanto attiene al finanziamento del servizio sanitario nazionale, la sentenza n. 357 del 1993, e

affermando che il periodo transitorio come ritenuto da questa Corte si è concluso nel 1993, per cui ulteriori tagli nei trasferimenti non avrebbero più ragion d'essere. Quanto all'impugnativa dell'art. 16, comma 17, la Provincia si sofferma sulla sent. n. 52 del 1994 e osserva che la disposizione allora esaminata era diversamente formulata, giacché conteneva una specifica destinazione delle entrate al « potenziamento degli strumenti antievasione ». Non varrebbero perciò nel presente giudizio i rilievi che hanno indotto la Corte, in quel caso, a dichiarare non fondata la questione di legittimità.

Considerato in diritto: 1. Le Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi in via principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l. 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

art. 12, comma 5, che differisce l'erogazione degli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile *ex art. 78* Statuto, e pone condizioni per l'erogazione delle anticipazioni annue;

art. 12, comma 9, primo periodo (disposizione, questa, impugnata dalla sola Provincia di Bolzano), che prevede il concorso delle due Province autonome (e delle Regioni a statuto speciale) al finanziamento del servizio sanitario, in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari la Provincia di Bolzano impugna altresì il secondo periodo di detto comma 9, laddove qualifica come « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica » gli articoli d.lgs. n. 502 del 1992, ivi indicati;

art. 16, comma 17, che riserva allo Stato le entrate derivanti dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al d. l. 30 settembre 1992 n. 394, conv., con modif., in l. 26 novembre 1992 n. 461, per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché per il riequilibrio del bilancio.

2. Per prima va esaminata la norma introdotta dall'art. 12, comma 5, l. n. 537, e al riguardo giova una premessa.

La quota variabile in questione che ha lo scopo di « adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge » è prevista dall'art. 78 dello Statuto speciale, nel testo che risulta dalla legge 30 novembre 1989 n. 386, art. 4: nella determinazione di detta quota, stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, si terrà conto delle spese per gli interventi generali dello Stato, disposti nella restante parte del territorio nazionale, negli stessi settori di competenza delle Province. In attuazione di tale precetto, il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (che reca norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza regionale e provinciale, a chiusura del cosiddetto « pacchetto ») disciplina, all'art. 10, le modalità per la definizione dell'accordo e contempla espressamente (comma 6) l'ipotesi in cui esso non vi sia: in tal caso, la quota è attribuita nella misura concordata per l'esercizio precedente, perché la decisione definitiva spetta al Parlamento.

Da quanto si è esposto, risulta la differenza tra la quota variabile, di cui al citato art. 78 dello Statuto, e le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato riscosse nei territori provinciali, che sono assegnate alle Province in base all'art. 75 dello Statuto speciale. Per la prima, vi è un margine di apprezzamento politico-istituzionale che è rimesso alla concorde valutazione del Governo della Repubblica e del Presidente della Giunta provinciale; per le quote di gettito *ex art. 75* non ha luogo tale ponderazione. Differenza sottolineata da quella norma di attuazione che riserva alla decisione definitiva del Parlamento la determinazione della quota variabile, nell'ipotesi di mancato accordo (art. 10, comma 6, d.lgs. n. 268 del 1992).

La revisione dell'art. 78 dello Statuto (operata con l. n. 386 del 1989, cit.) e la complessa elaborazione delle norme di attuazione emanate solo il 16 marzo 1992, con d. n. 268 spiega perché l'erogazione della quota variabile per gli anni dal 1990 al 1992 sia « slittata » di quattro anni (primo periodo del comma 5, in esame). Non trova giustificazione, invece, l'innovazione che in modo anomalo, e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria (v. le

sentt. nn. 40 e 38 del 1992), il comma 5 apporta al meccanismo delle anticipazioni annue. La norma di attuazione è chiara: mancando l'accordo, la quota va senz'altro devoluta « nella misura concordata per l'esercizio precedente » (art. 10, comma 6, più volte richiamato). La disposizione impugnata circoscrive invece l'erogazione alla presenza di « impegni di accertata urgenza » e al raggiungimento di « specifiche intese ». Né si può adottare un'interpretazione correttiva, atta a ricondurre la norma a sistema, dal momento che i vincoli e i limiti prescritti apportano un'evidente, illegittima deroga al meccanismo introdotto dalla norma di attuazione statutaria. Va dunque dichiarata l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione « ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese ».

3. La Provincia di Bolzano impugna il comma 9, primo periodo, dell'art. 12 l. n. 537 del 1993 cit., ritenendo che essa determini un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre regioni.

La questione è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale, disposto nei confronti di tutte le regioni, si è avvalso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali; né va dimenticato che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia (sentt. nn. 357 del 1993 e 356 del 1992). Non è dunque irragionevole che, ancora una volta, il legislatore richieda agli enti di autonomia più favoriti una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarietà nazionale: vanno perciò disattese le censure mosse sia alla luce delle norme statutarie e di attuazione, sia dell'art. 3 Cost.. Ciò non toglie che i flussi finanziari destinati alle regioni e alle province autonome, con particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario, debbano fondarsi su linee ben definite, che assicurino certezza all'azione degli enti di autonomia, evitando interventi episodici dettati da esigenze di contenimento del deficit di bilancio.

4. La Provincia di Bolzano impugna, altresì, il secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, che qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica alcuni articoli del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo « correttivo » 7 dicembre 1993 n. 517: essi difettano, secondo la ricorrente, dei caratteri di innovatività rispetto alle norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione non è circoscritta ai soli principi connessi a un interesse unitario dello Stato.

La disposizione impugnata riproduce quasi integralmente quella già introdotta dall'art. 20 d.lgs. n. 517 del 1993 (che ha novellato l'art. 19 d.lgs. n. 502 del 1992). Detto art. 20 eleva al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale l'art. 1 commi 1 e 4, l'art. 6 commi 1 e 2, gli artt. 10, 11, 12 e 13, l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 d.lgs. n. 502. Il secondo periodo del comma 9, qui in esame, dispone nello stesso senso, ma eccettua l'art. 12 (fondo sanitario nazionale); e ciò solleva già un primo interrogativo sul mancato raccordo tra l'attività del Governo, legislatore delegato, e quella del Parlamento nel momento in cui ha definito la manovra di bilancio e il provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Nel inerito, la questione è fondata.

Come questa Corte ha rilevato nella sentenza che ha ad oggetto l'art. 20 d.lgs. n. 517 del 1993, depositata in pari data, non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore, poiché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione (giurisprudenza consolidata, di cui v. specialmente sentt. nn. 219 del 1984, 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988 e 99 del 1987).

E vero che i principi concernenti l'organizzazione delle strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., le sentt. nn. 274 e 107 del 1988);

ed è vero che le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il

richiamo, operato dal comma 9, secondo periodo, a tutte le disposizioni introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed è certamente lesivo delle competenze invocate nel ricorso, con particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, in cui rientra anche quella specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993).

È significativo, d'altra parte, che lo schema originario del decreto legislativo « correttivo », il n. 517 del 1993 (che la norma ora in esame sostanzialmente riproduce), trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari e alla conferenza Stato-Regioni, nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione, indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali, poiché venivano innalzate a « principi fondamentali di riforma economico-sociale » non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli e commi in questione, ma solo i principi informativi degli stessi.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili.

5. Entrambe le Province autonome impugnano, infine, l'art. 16, comma 17, in base al quale le entrate derivanti dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394 del 1992, conv. nella l. n. 461 del 1992, sono riservati all'erario per concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione degli obiettivi di riequilibrio del bilancio.

La questione è infondata.

La norma è censurata alla luce dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 268 del 1992, che ammette la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81 Cost., che non rientrino nelle materie di competenza regionale o provinciale.

Questa Corte ha già chiarito che il riferimento all'art. 81 Cost. non vale a stabilire una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, tra le entrate disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde (sent. n. 52 del 1994). Né va dimenticata l'esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario che vale per tutte le istituzioni della Repubblica in vista del miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a precisi impegni comunitari, ai quali la norma impugnata fa esplicito riferimento (v. anche, su questo punto, la sent. n. 362 del 1993). Va tuttavia precisato che la riserva all'erario, prevista dal comma 17 in esame, non può interpretarsi in senso retroattivo: il che porterebbe effettivamente un vulnus all'equilibrio di bilancio delle due Province per esercizi finanziari che già si sono conclusi. La decorrenza della norma dal 1° gennaio 1994 vale anche per il gettito derivante dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con il citato decreto-legge n. 394 del 1992, conv. nella l. n. 461 del 1992.

Per quanto attiene, poi, al secondo periodo del comma 17, deve darsi di tale inciso lettura restrittiva, escludendone l'applicabilità nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovrà seguire la procedura indicata nell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 268 del 1992 (sul valore di tale procedimento d'intesa, v. ancora la sent. n. 52 del 1994).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

- a) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 12 l. 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione « ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese », e non secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 268;*
- b) dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le*

disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 zvi indicate, e non solo i principi da esse desumibili;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 9, primo periodo, l. n. 537 del 1993, promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Balzano;

d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, l. n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi.

in:

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/3277/corte_costituzionale_sentenza_n_355_del_27_07_1994.a_spx

Corte Costituzionale SENTENZA N.1033 ANNO 1988

(...)

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai (...) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 contenente <Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>, e della legge 25 marzo 1982, n. 94, dal titolo <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>, promossi con ricorsi delle Regioni Emilia - Romagna e Sardegna, notificati il 22 e 23 febbraio 1982 e il 2 aprile 1982, depositati in cancelleria rispettivamente il 2 e 4 marzo e il 30 aprile successivi ed iscritti ai nn. 16, 18 e 25 del registro ricorsi 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Emilia-Romagna, l'Avvocato Paolo Mercuri per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. -I ricorsi indicati in epigrafe prospettano varie censure d'illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (<Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Più precisamente, la Regione Emilia-Romagna sospetta l'illegittimità dei predetti articoli per l'asserito contrasto con tre distinti parametri costituzionali: a) l'art. 77 Cost., in quanto le disposizioni impugnate sono state adottate con un decreto-legge emanato al di fuori dei presupposti di urgenza e di necessità e lesivo delle prerogative del Parlamento, perché di fatto ha, esso stesso, prorogato gli effetti di un precedente decreto non convertito, con ciò esercitando una competenza che l'ultimo comma dell'art. 77 Cost. riserva alle Camere; b) gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto tutti gli articoli impugnati conterrebbero norme di dettaglio, non riconducibili a principi della materia, la cui adozione vanificherebbe le competenze legislative e l'autonomia di spesa costituzionalmente assicurate alle regioni in materia di urbanistica; c) l'art. 97 Cost., che risulterebbe violato dagli artt. 6 e 8 del decreto impugnato, i quali, impedendo l'esercizio di funzioni di coordinamento o sottraendo irragionevolmente all'amministrazione regionale parti essenziali di un procedimento pubblico di programmazione, si porrebbero in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

La stessa Regione chiede, inoltre, con specifico riferimento alle dedotte violazioni dell'art. 77 Cost, che sia disposta la sospensione cautelare del decreto-legge impugnato.

Infine, sempre la Regione Emilia-Romagna, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle censure mosse agli artt. 6 e 8 del decreto-legge impugnato, per il fatto che le parti oggetto di censura non sono state convertite, con il conseguente venir meno di tutti i motivi che l'avevano indotta a dubitare della costituzionalità dei predetti articoli.

La Regione Sardegna, con i due ricorsi indicati in epigrafe, impugna i medesimi artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 9 del 1982, tanto nel testo originario, quanto nel testo modificato in sede di conversione, allegando in ambo i casi i medesimi dubbi di costituzionalità. In particolare, la ricorrente ritiene che i quattro articoli impugnati, stabilendo una disciplina dettagliata non riconducibile ai principi generali dell'ordinamento o alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, si pongano in contrasto con l'art. 3, lett. f, St. Sa., che attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di <edilizia ed urbanistica>. Tali dubbi sarebbero, poi, aggravati dal fatto che, quantomeno in relazione alle materie disciplinate dagli artt. 6, 7 e 8 del decreto impugnato, la Regione avrebbe già stabilito una propria disciplina, difforme da quella statale.

Poiché tutti e tre i ricorsi ora menzionati hanno ad oggetto le medesime norme di legge, e opportuno riunire i relativi giudizi e deciderli con un'unica sentenza.

2. Con riferimento al ricorso presentato dalla Regione Emilia - Romagna, va preliminarmente rilevato che l'avvenuta conversione del decreto-legge n. 9 del 1982 nella legge n. 94 del 1982 fa venir meno il presupposto sul quale si basano le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost. da parte del decreto stesso. Poiché, infatti, la Regione lamentava la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimità della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia ex-tunc, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili anzitutto per questo motivo (v., da ultimo, sentt. nn. 474 del 1988, 108 del 1986 e 34 del 1985).

Conseguenzialmente a ciò, va considerata assorbita anche la richiesta avanzata dalla ricorrente per ottenere la sospensiva dell'efficacia del medesimo decreto-legge.

3. - Sempre con riferimento al ricorso della Regione Emilia - Romagna, va dichiarata la inammissibilità della questione concernente gli artt. 6 e 8 del decreto-legge impugnato, involgente i profili relativi agli artt. 97 e 117 della Costituzione.

In sede di conversione, infatti, sono stati sostituiti, con efficacia ex tunc, i primi due commi dell'art. 6, in modo che nel nuovo testo manca ogni riferimento alla decorrenza dell'efficacia dei programmi pluriennali di attuazione dal momento della loro adozione (da parte del comune), anziché da quello dell'approvazione (da parte della Regione), decorrenza che stava alla base di tutte le censure mosse dalla ricorrente al citato art. 6. Analoghe considerazioni valgono a proposito delle censure mosse contro l'art. 8 del medesimo decreto per la pretesa violazione degli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, essendo stati soppressi i commi cui quelle censure si riferivano (cioè i commi che vanno dal sesto al decimo).

4. - Venendo al merito delle impugnazioni proposte tanto dalla Regione Emilia-Romagna quanto dalla Regione Sardegna, va dichiarata l'infondatezza di tutte le questioni sollevate, in quanto le norme impugnate costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 St. Sa.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 4 e 13 del 1964, 37 del 1966, 92 del 1968, 160 del 1969, 13 del 1980, 219 del 1984, 151 del 1986, 99 del 1987), il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali si caratterizza sotto un triplice profilo: a) si deve trattare di

norme legislative dello Stato che - in considerazione del contenuto, della motivazione politico- sociale e degli scopi che si prefiggono -presentino un carattere riformatore, diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale (v., spec., sent. n. 219 del 1984); b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, quali, ad esempio, <la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale dei cittadini> (sent. n. 4 del 1964) o un <essenziale settore economico del paese> (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984); c) si deve trattare, inoltre, di <norme fondamentali>, vale a dire della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici - nonchè delle norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione-che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del 1969) e che, in ogni caso, lascino alle Regioni, nelle materie di propria competenza, uno spazio normativo sufficiente per adattare alle proprie peculiarità locali i principi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma (sent. n. 219 del 1984).

Analizzata sulla base dei criteri appena accennati, la normativa oggetto delle presenti impugnazioni risponde alle condizioni ivi stabilite. E ciò si afferma non certo perché tutte le disposizioni impugnate sono rivolte a modificare, direttamente o indirettamente, una legge, come la n. 10 del 28 gennaio 1977 (<Norme per la edificabilità dei suoli>), che questa Corte ha già giudicato nel suo complesso come legge di riforma economico- sociale (sent. n. 13 del 1980).

Infatti, come ha esattamente osservato la difesa della Regione Sardegna, un ragionamento del genere sarebbe viziato, in quanto farebbe dipendere da un carattere esteriore e relazionale - cioè dal rapporto della norma abrogativa o modificativa rispetto a quella abrogata o modificata-una qualificazione sostanziale, come il carattere riformatore di una disciplina, la cui sussistenza va verificata per ogni norma in sé considerata. Al contrario, il riconoscimento delle norme impugnate come appartenenti al genere delle riforme economico-sociali dipende dalla ricorrenza in concreto, in ognuna di esse, dei caratteri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come propri di tale categoria di norme.

4.1. - Secondo l'insindacabile giudizio del legislatore, chiaramente desumibile dalla relazione al disegno di legge di conversione e dai lavori preparatori parlamentari, il decreto- legge n. 9 del 1982 e la conseguente legge (di conversione) n. 94 del 1982 hanno il precipuo scopo di far fronte a una grave crisi nella disponibilità degli alloggi e a una situazione di emergenza, caratterizzata dal blocco dell'attività edilizia, attraverso la previsione di norme dirette ad agevolare l'acquisizione di alloggi e, soprattutto, la ripresa dell'attività produttiva del settore. Sempre secondo l'insindacabile giudizio del legislatore, una parte non secondaria della responsabilità della situazione appena ricordata era da attribuire al ritardato corso delle pratiche edilizie, dovuto alle lentezze delle amministrazioni comunali competenti al rilascio degli atti di assentimento che devono precedere i permessi rilasciati dagli stessi comuni, nonché alla concorrente macchinosità delle procedure legate all'istituto del silenzio- rigetto, allora pressoché assolutamente dominante in tal campo.

E sulla base di tale motivazione politico-sociale che lo scopo preminente della legge n. 94 del 1982 é costituito da un significativo e sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio-assenso (o silenzio-accoglimento) sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, rispettivamente previsto dagli artt. 7, terzo comma, e 8, primo comma, del predetto decreto - legge n. 9 del 1982, convertito, sul punto, senza modificazioni.

Tali disposizioni, infatti, hanno esteso in modo rilevante l'area delle ipotesi in cui il silenzio serbato dal Sindaco sulle istanze per ottenere permessi di costruire a fini residenziali equivale ad accoglimento delle

stesse, un'area che, per l'innanzi, era circoscritta, nella legislazione nazionale della materia, al caso previsto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (<Norme per l'edilizia residenziale>), in base al quale l'istanza al Sindaco per ottenere l'autorizzazione a eseguire interventi di manutenzione straordinaria in un immobile si ha per accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunzi entro novanta giorni. E l'estensione é tale che, nel settore considerato, l'istituto del silenzio-assenso ha sostituito il proprio regime a quello del silenzio-rifiuto: un regime che innova profondamente tanto il versante dei rapporti tra amministrazione e cittadino, quanto il sistema di programmazione urbanistica, che, dato il carattere dovuto o limitatamente discrezionale del titolo di legittimazione a costruire nei casi contemplati dalla legge impugnata (carattere che costituisce, per l'appunto, il presupposto dell'operatività del silenzio-assenso), e messo in grado di funzionare in modo più rapido ed efficiente.

Sulla scorta dei motivi appena accennati, non si può dubitare che l'introduzione del nuovo regime fondato sull'istituto del silenzio accoglimento in un settore di vitale importanza, sia per la soddisfazione di elementari e fondamentali bisogni dei cittadini (v., sentt. nn. 49 del 1987, 217 e 404 del 1988), sia per l'attività produttiva e lavorativa del sistema economico del nostro Paese (sent. n. 13 del 1980), rientri, in base ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Come tale, il nuovo regime non può non vincolare l'esercizio delle competenze legislative regionali, compresa quella esclusiva, nel campo dell'edilizia residenziale, salva sempre la libertà del legislatore regionale, commisurata al proprio grado di autonomia, di regolare le modalità attuative dell'istituto del silenzio-assenso, in conformità, ovviamente, con i motivi che ne hanno suggerito l'estensione.

4.2. - Analogo discorso va fatto anche in relazione alle censure che la Regione Sardegna muove all'art. 6 della legge impugnata.

Quest'ultimo articolo contiene alcune deroghe all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che aveva istituito e disciplinato i programmi pluriennali di attuazione. In particolare, la norma impugnata, oltre a esonerare i piccoli comuni (con popolazione fino a 10.000 abitanti) dal dotarsi del programma pluriennale di attuazione e a prevedere lo snellimento delle procedure di formazione dei predetti programmi (eliminazione dell'approvazione regionale e dei pareri preventivi di altre amministrazioni statali o sub-regionali), prevede, con norme temporanee applicabili fino al 31 dicembre 1984, le opere che possono essere realizzate nelle aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, identificandole negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e negli interventi da realizzare su aree comprese nei piani di zona e su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.

Con la sentenza n. 13 del 1980, questa Corte ha definito la legge n. 10 del 1977 come legge fondamentale di riforma economico- sociale proprio con specifico riferimento, fra l'altro, alla previsione dei programmi pluriennali di attuazione. Ed, invero, l'introduzione di questo strumento urbanistico, com'è ampiamente riconosciuto, é diretta a modificare profondamente le tecniche del governo pubblico del territorio, in quanto, affiancando all'ordinaria pianificazione spaziale di vincoli o di scelte conformatrici della proprietà una programmazione temporale di attività, ne ha trasformato radicalmente il senso, convertendole da strumenti essenzialmente negativi e impeditivi a strumenti di impulso, che esigono un'interazione con le attività e i progetti dei privati. A buon diritto, pertanto, l'art. 13 della legge n. 10 del 1977 è stato qualificato come norma fondamentale delle riforme economico-sociali.

Di questa natura partecipano anche le disposizioni oggetto della presente impugnazione, non solo per la parte che modifica il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ma anche per quelle che determinano i comuni esonerati dalla adozione dei medesimi e stabiliscono eccezioni temporanee al principio di edificazione soltanto nelle aree comprese negli stessi programmi. La caratterizzazione di un istituto giuridico, infatti, non è data soltanto dalla definizione del tipo e del principio che l'ispira, ma anche dalla sua estensione e dalla sua sfera di efficacia in tutte le connotazioni essenziali che concorrono a definirle. Le eccezioni alla piena espansione di un principio non sono, da questo punto di vista, accidenti insignificanti, ma piuttosto elementi essenziali che concorrono a definire il principio stesso nella sua effettiva portata e, quindi, nella sua caratterizzazione positiva. In tal senso è, del resto, la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha voluto significare anche questo quando, a proposito delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ha affermato che <non si può escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione> (sentt. nn. 219 del 1984, 151 del 1986, 99 del 1987).

Né si può sostenere, in senso contrario, che la temporaneità delle deroghe previste dall'art. 6, come del resto quella relativa al silenzio-assenso sulle istanze di concessione (art. 8, primo comma), rappresenti un ostacolo insormontabile al fine di considerare le une e l'altra come parti integranti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. L'idea che debbano essere <fondamentali> soltanto le riforme che non hanno limiti di tempo, patrocinata in tal caso dalla Regione Sardegna, non è accettabile, sia perché, se fosse vera, verrebbe espunta dalla categoria delle leggi in questione proprio l'ipotesi più importante per la quale tale categoria è stata pensata in Assemblea Costituente, cioè la programmazione economica (che è sempre a termine), sia perché il carattere riformatore di una legge è sempre commisurato, spazialmente o temporalmente, alla concreta situazione che il legislatore intende cambiare.

Più in particolare, le due ipotesi contestate dalla Regione Sardegna sono direttamente legate alle due cause che, nell'insindacabile valutazione del legislatore, avevano portato alla crisi degli alloggi e alla stasi dell'attività di costruzione: il ritardo della grande maggioranza delle Regioni nell'adottare i programmi pluriennali di attuazione e la già ricordata lentezza e macchinosità delle procedure comunali nel rilascio delle concessioni. Appare allora chiaro che la temporaneità delle riforme in discussione - vale a dire la previsione di eccezioni al principio dell'edificazione in aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione e l'applicabilità del silenzio-assenso anche alle concessioni edilizie - mirano a riattivare un meccanismo che si riteneva inceppato momentaneamente, per un insieme di cause temporanee che hanno portato a una situazione di emergenza.

Per tali ragioni, anche le deroghe temporanee previste dall'art. 6 della legge n. 94 del 1982 si impongono, quali norme fondamentali delle riforme economico-sociali, alle Regioni ad autonomia comune e a quelle ad autonomia differenziata, che in ogni caso conservano in proposito un ampio spazio normativo, poiché le ipotesi previste dall'articolo impugnato costituiscono semplicemente un minimo al di sotto del quale le Regioni non possono andare.

4.3. - Restano, infine, da considerare le altre censure che sia la Regione Emilia-Romagna, sia la Regione Sardegna muovono all'art. 7 e all'art. 9 della legge n. 94 del 1982.

Per quel che in questa sede rileva, l'art. 7 - non modificato in sede di conversione - prevede (primo e secondo comma) alcune ipotesi di deroga al principio di onerosità della concessione edilizia, stabilito dall'art. 3 della legge n. 10 del 1977. Del pari, l'art. 9 prevede, tanto nel testo originario, quanto in quello risultante dalla legge di conversione, norme in deroga allo stesso principio, determinando alcuni casi in cui

il contributo per il rilascio della concessione edilizia e dovuto in misura ridotta rispetto al suo ammontare ordinario, che, ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1977, va commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. In altre parole, l'uno e l'altro articolo prevedono eccezioni o deroghe a un medesimo principio, il quale rientra indubbiamente fra le norme fondamentali delle riforme economico- sociali, non tanto perché stabilito in una legge che questa Corte ha già assegnato nella sua totalità a tale categoria di norme (sent. n. 13 del 1980), ma piuttosto perché il principio di onerosità della concessione incide profondamente su un punto nevralgico della disciplina della rendita fondiaria, modificando radicalmente il precedente regime. Pertanto, anche in tal caso vale il discorso svolto nel punto precedente della motivazione, in base al quale anche le deroghe o le limitazioni di un principio, legate da un rapporto di coesistenzialità o di integrazione necessaria con lo stesso, partecipano della sua stessa natura di norma fondamentale delle riforme economico-sociali, in quanto concorrono a determinare l'effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, intitolato <Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>, convertito, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, con legge 23 marzo 1982, n. 94 sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 15/11/88.

In: <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1033s-88.html>

Sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2004, (punti 4 e 5 del considerato in diritto)

(...)

“4. L’art. 8, nei commi da 1 a 4, è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna per violazione delle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in relazione agli artt. 70 e 77 Cost.

La disposizione in oggetto, nel dare attuazione all’art. 120, secondo comma, Cost., in tema di potere sostitutivo, stabilisce che «nei casi e per le finalità previsti» da tale articolo «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari» e prosegue disponendo che, quando sia decorso inutilmente tale termine, «il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario». Alla riunione del Consiglio dei ministri – così si chiude il primo comma dell’articolo impugnato – «partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento».

Nei successivi commi sono disciplinate puntualmente le modalità procedurali di esercizio del potere sostitutivo diretto a porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria (comma 2), di quello riguardante Comuni, Province e Città metropolitane (comma 3) e di quello di natura preventiva, da disporre «nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione».

Le ricorrenti sostengono in via preliminare che l’art. 120 Cost., e l’art. 8 che lo attua, non sarebbero applicabili alle Regioni speciali, in quanto regolano l’intervento sostitutivo secondo modalità peggiorative rispetto alle tipologie previste nei rispettivi statuti, con conseguente inoperatività della più volte ricordata clausola di favore dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Sempre da parte di entrambe le ricorrenti si denuncia inoltre la previsione, nel comma 1 dell’art. 8, di un potere sostitutivo di natura normativa, osservando, da un lato, che con legge formale ordinaria si sarebbe configurato un decreto-legge atipico, discosto dal modello definito dall’art. 77 Cost.; lamentando, dall’altro, che la sostituzione normativa consentirebbe al Governo, in via preventiva e d’urgenza, di derogare al riparto costituzionale della potestà legislativa e regolamentare delineato nell’art. 117 Cost. e quindi autorizzerebbe a porre, con atto secondario statale, un vincolo di validità-efficacia alle fonti regionali di rango legislativo.

Il medesimo art. 8, si prosegue in entrambi i ricorsi, sarebbe incompatibile pure con la disciplina dell’intervento sostitutivo derivante da inadempienza comunitaria, che è posta, per la Regione Sardegna, dall’art. 6, terzo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e, per la Provincia di Bolzano, dall’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Disposizioni, queste, che sarebbero derogabili o abrogabili solo mediante la speciale procedura collaborativa di cui all’art. 56 dello statuto della Sardegna e all’art. 107 dello statuto per il

Trentino-Alto Adige e non da parte di una legge formale ordinaria qual è l'atto normativo di cui fa parte la disposizione impugnata.

Una censura più specifica sul medesimo art. 8 è infine proposta dalla Provincia di Bolzano, la quale ritiene che la mancata previsione, nel comma 1, che alla seduta del Consiglio dei ministri in cui si adottano i provvedimenti sostitutivi partecipi il Presidente della Provincia interessata sia in contrasto con l'art. 52, ultimo comma, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che tale partecipazione imporrebbe come obbligatoria.

4.1. Tutte le questioni proposte sono inammissibili.

L'art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

La disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza - si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) -, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l'unità e la coerenza dell'ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della "clausola di favore", nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alle Regioni speciali. Al contrario deve concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti, e che, riguardo alle competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate.

Ai fini della presente questione, tuttavia, deve osservarsi che il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche. Ne segue che fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimità resta nei loro confronti priva di efficacia e non è idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali. Da ciò l'inammissibilità di tutte le censure proposte avverso l'art. 8, commi da 1 a 4.

5. L'art. 10, comma 5, è impugnato dalla Provincia di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all'art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta e all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta).

La disposizione censurata stabilisce che all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione».

Con una prima doglianza tutte le ricorrenti lamentano che l'art. 10, comma 5, avrebbe illegittimamente esteso alle Regioni ad autonomia differenziata la disciplina costituzionale del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

La Regione Siciliana, inoltre, sostiene che esso violerebbe il principio di sussidiarietà e, insieme, l'art. 20 dello statuto, il quale affida al Presidente e agli assessori le funzioni amministrative anche nelle materie in cui la Regione non ha potestà legislativa (piena o concorrente), vincolandoli in tal caso ad esercitarle secondo le direttive del Governo. Secondo la difesa regionale, le funzioni relative al potere sostitutivo dovrebbero essere affidate al Presidente o agli assessori regionali e non all'organo statale a competenza regionale previsto dallo statuto.

Una censura non dissimile nei confronti del medesimo art. 10, comma 5, svolge la Regione Valle d'Aosta, la quale afferma che la funzione relativa ai poteri sostitutivi dovrebbe essere affidata non già all'organo statale a competenza regionale previsto dall'art. 45 dello statuto, ossia al Presidente della commissione di coordinamento, che è un rappresentante del Ministero dell'interno, bensì al Presidente della Giunta regionale, al quale l'art. 4, primo comma, del d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 e l'art. 44 dello statuto di autonomia attribuiscono le funzioni prefettizie.

La Provincia di Trento si duole infine, sempre rispetto all'art. 10, comma 5, che l'individuazione dell'organo competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi dovrebbe spettare alle norme di attuazione, attenendo ai rapporti fra Stato e Provincia, e non potrebbe dunque essere disposta da una legge formale ordinaria.

5.1. Le questioni sono inammissibili.

Valgono al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza al punto 4.1. circa l'inattualità della lesione lamentata dalle ricorrenti. Il potere sostitutivo di cui si denuncia l'incostituzionalità, dunque quello relativo alle competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale, sarà infatti esercitabile solo nel momento in cui avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 131 del 2003.

Legge 11 marzo 1953, n. 87

"Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

(...)

* Artt.: 32, 34, 36

32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

(..)

34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

(...)

36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, e concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

In: <http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l87-53.htm>

Art. 35 del : CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15 luglio 2011)

(...)

ART. 35. - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)

(1) *Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".*

In: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=1497>